CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE REGIONALRAT TRENTINO - TIROLER ETSCHLAND

UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE

> SEDUTA 128. SITZUNG 29-5-1963

Presidente: PUPP

Vicepresidente: ROSA



INDICE

Disegno di legge n. 108:

« Provvidenze per la realizzazione di impianti turistico - sportivi »

INHALTSANGABE

Gesetzentwurf Nr. 108:

« Maßnahmen zugunsten der Erstellung von sportlichen Anlagen von touristischer Bedeutung »

pag. 3

Seite 3

A cura dell'Ufficio resoconti consiliari Ore 10,15

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

VINANTE (Segretario questo - P.S.I.): (fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 28-5-1963.

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.): (legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Rendo noto che la signorina Lorenzi ha chiesto un congedo dal 4 al 14 giugno per potersi recare a Londra, dove intende sostenere l'esame di inglese. Comunico inoltre che il Sindaco di Varna mi ha inviato la seguente lettera, dopo la visita del Consiglio a Novacella:

« Signor Presidente,

considero un altissimo onore ed un ambito privilegio quello che il Consiglio regionale ha voluto riservare alle popolazioni da me amministrate con la gita compiuta martedì scorso a Novacella.

Mentre è ancora vivo e palpitante in noi tutti il ricordo dell'indimenticabile pomeriggio trascorso insieme, mentre non si è ancora spenta l'eco del cordiale saluto da Lei, Signor Presidente, rivolto agli intervenuti, il profondo ed umano significato dell'allocuzione del Presidente Dalvit, le dotte e toccanti parole di Sua Grazia l'Abate, ritengo mio dovere ritornare, con questo mezzo a porgere il più vivo apprezzamento al Consiglio regionale per tale onore reso a Varna.

La visita — ancorché di natura assolutamente privata — assume un significato più profondo in quanto è la prima volta, dopo 15 anni di vita dell'Istituto, che il Consiglio si incontra lontano dalla sua abituale palestra di dibattiti, di civile e libera manifestazione di opinioni, di tesi spesso contrastanti, si, dalla fucina — spesso rumorosa — che forgia quei provvedimenti legislativi che consolidano ogni giorno di più l'esperimento autonomistico della nostra Regione. E lo è anche perché si incontra su un piano umano, sotto un aspetto affettivo, scrollandosi di dosso le inevitabili barriere che di frequente separano gli uomini, accomunando, con la euforia che solo una tavola imbandita sa dare, uomini politici ed amministratori, funzionari e subalterni.

Possa il buon Dio benedire e sorreggere, nella loro diuturna fatica, quanti — nel rispetto del gioco democratico — sono protesi al consolidamento degli istituti autonomistici che il nostro popolo si è dato per il raggiungimento di quel generale benessere che è anelito di tutti.

Di tanto, signor Presidente, voglia rendersi interprete in aula presso i signori Consiglieri regionali che ancora una volta torno a ringraziare a nome della intera popolazione di Varna per l'alto onore riservatoci ».

Passiamo ora alla trattazione del punto 9 dell'Ordine del giorno: Disegno di legge n. 108: « Provvidenze per la realizzazione di impianti turistico - sportivi ».

La parola alla Giunta.

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.): A favore delle Aziende autonome per l'amministrazione delle stazioni di cura, di soggiorno o di turismo, oltre che delle Associazioni Pro-loco, l'Amministrazione regionale si è sempre dimostrata molto sensibile in fatto di aiuti finanziari, tanto che il primo provvedimento legislativo emanato dalla Regione nel settore del turismo, la L. R. 24-9-1951, n. 12 — ora sostituita dalla L. R. 23-8-1958, n. 18 — prevedeva appunto contributi e sussidi a favore degli enti e delle associazioni predette.

Gli aiuti finanziari disposti con i due strumenti legislativi sopra accennati investono un campo talmente vasto di bisogni che 11 anni di stanziamenti, anche notevoli, non hanno potuto lasciare traccia, specie nel settore degli impianti turistici e delle infrastrutture in genere che costituiscono il presupposto per l'esistenza e lo sviluppo della stazione.

La concorrenza delle stazioni marine, l'e-

norme aumento della motorizzazione, l'adozione di forme nuove di turismo e la continua evoluzione del fenomeno stesso hanno portato un serio colpo all'incremento delle stazioni, specie di quelle di villeggiatura estiva, le cui ragioni d'attrattiva sono costituite oltre che dall'ambiente, principalmente dalle possibilità di svago e, conseguentemente, dalla razionalità strutturale degli impianti a disposizione dell'ospite.

Il costo di tali impianti, specie nelle stazioni di maggior voga, è così elevato da escludere che l'intervento a mezzo della L. R. 23 agosto 1958, n. 18 possa avere incidenza o, comunque, stimolare il reperimento dell'ulteriore quota di capitale.

Si rende perciò necessario un provvedimento speciale a favore delle Aziende autonome e destinato esclusivamente alla realizzazione degli impianti turistico - sportivi ritenuti necessari per il potenziamento in senso turistico della stazione.

Lo stanziamento di 500 milioni non deve però essere sopravalutato dato che le Aziende autonome esistenti nella Regione sono in numero di 35, e precisamente 21 in Provincia di Trento e 14 in quella di Bolzano, per cui — ove della ripartizione dello stanziamento dovessero godere tutte le Aziende indistintamente — la somma media a disposizione non potrebbe superare la cifra di Lire 15 milioni circa, probabilmente insufficiente, almeno per la maggior parte delle Aziende, allo scopo.

La modestia degli stanziamenti è anche una delle ragioni per cui si è dovuto necessariamente escludere dalle provvidenze disposte dal presente disegno di legge le Associazioni Pro-loco, alle quali, d'altro canto, non sarebbe consentita l'accensione di un mutuo, atto a completare il contributo regionale, senza la personale garanzia dei Soci.

Pur tenendo calcolo di questo relativamente modesto volume d'intervento, si ritiene che molte tra le Aziende autonome saranno in grado di reperire l'ulteriore quota di completamento richiesta ed attuare le opere per il potenziamento turistico delle stazioni per la tutela delle quali esse sono state istituite.

L'articolo 1 del presente disegno di legge prevede la concessione di un contributo rateale costante nella misura fino al 10% della spesa ammessa per la realizzazione di impianti turistico - sportivi da parte delle Aziende autonome di c. s. t. nella Regione, contributo che viene corrisposto annualmente e per la durata di anni dieci.

Dalla formulazione dell'articolo si evince che il contributo può essere concesso solo per la realizzazione di nuovi impianti e non per l'ampliamento, l'ammodernamento o il restauro di quelli esistenti. Inoltre, e per quanto riguarda la parte finanziaria, si ritiene opportuno precisare che il valore attuale del contributo — se concesso nell'ammontare del 10% commisurato sull'importo totale della spesa corrisponde circa al 70% della spesa stessa, per cui rimane a carico dell'Azienda beneficiaria solo il reperimento del rimanente 30% al quale potrà sopperire mediante l'accensione di un mutuo decennale le cui garanzie sono fornite dal valore dell'opera stessa, senza bisogno, quindi, di ricorrere alle garanzie sussidiarie comunali.

Da rimarcare, infine, che la eventuale spesa per l'acquisto del terreno necessario alla realizzazione dell'impianto è pure ammessa a contributo, per cui l'Azienda beneficiaria si troverà proprietaria dell'impianto medesimo, e del relativo terreno, sopportando solo il 30% circa del costo totale.

L'articolo 2 precisa la natura, ai fini e per gli scopi previsti dal presente disegno di legge, degli impianti turistico - sportivi la cui realizzazione può essere oggetto di contributo regionale.

Nella compilazione dell'elenco in corso di illustrazione, elenco che naturalmente deve considerarsi tassativo, si sono tenute presenti le varie necessità scaturite da un'indagine promossa dagli Assessorati provinciali al Turismo nei confronti delle varie stazioni, osservando che l'esclusione degli impianti seggioviari e funiviari si giustifica con l'esistenza delle provvidenze disposte dalla Regione e sancite con la L. R. 5 novembre 1960, n. 24.

Sono state escluse dai benefici le sale cinematografiche nonché le passeggiate e i sentieri in quanto le prime prevedono carichi notevoli ed oneri di gestione non indifferenti, ai quali solo l'industria privata può provvedervi, mentre le seconde godono già di provvidenze regionali disposte con la L. R. 18 gennaio 1962, n. 5 che modifica la L. R. 14 agosto 1956, n. 9.

La materia patrimoniale è regolata dall'articolo 3 che afferma essere i beni ed i diritti che l'Azione autonoma acquisisce attraverso le provvidenze disposte dal presente disegno di legge, proprietà dell'Ente medesimo. Cessando questo, essi sono devoluti al Comune e, nel caso che la stazione comprendesse più Comuni, a quello in cui essi sono posti. Dispone inoltre l'articolo 3 che i beni in parola, in casi di devoluzione al Comune, non possono essere destinati ad uso diverso senza l'autorizzazione da richiedersi alla Giunta regionale.

Il principio contenuto nell'articolo in esame non rappresenta un'innovazione in materia di regolamentazione del complesso patrimoniale delle Aziende, in quanto esso si ispira alle disposizioni contenute nell'articolo 9 del R.D.L. 15 aprile 1926, n. 765 convertito in Legge 1º luglio 1926, n. 1380 e da esso trae origine.

Anche il presente disegno di legge deve intendersi a carattere stimolativo. Non saranno quindi ammesse al godimento del contributo le opere iniziate o portate a termine prima della data di entrata in vigore della Legge regionale come appare dalle disposizioni contenute nell'articolo 4.

La concessione e la corresponsione del contributo è presidiata dagli articoli 5 e 6 del disegno di legge in corso di illustrazione e segue le consuete norme amministrative. La concessione è disposta dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell'Assessore cui è affidata la materia del turismo, il cui provvedimento deve riportare i termini entro i quali le opere devono trovare inizio e termine. La corresponsione dei contributi avviene in unica soluzione annua e gli stessi possono essere scontati.

Nell'articolo 7 sono elencati gli atti che devono essere posti a corredo della domanda, la cui presentazione all'Assessorato regionale cui è affidata la materia del Turismo deve avvenire tramite l'Ente Provinciale per il Turismo competente per territorio, mentre il successivo articolo 8 dispone che la liquidazione dei contributi venga attuata previo accertamento di regolare esecuzione dell'opera, da eseguirsi a cura dell'Assessorato regionale all'Industria e Turismo.

Va da sè che la liquidazione medesima potrà avvenire solo posteriormente all'accertamento della regolare esecuzione e della avvenuta ultimazione dei lavori per i quali contributi stessi sono stati concessi.

L'articolo 9 precisa l'ammontare della spesa autorizzata per l'attuazione delle disposte provvidenze, regolandone altresì le scadenze nei vari esercizi finanziari, a partire da quello corrente.

I successivi articoli 10, 11, 12, 13 e 14 presidiano gli istituti della delega e del ricorso, seguendo le norme già adottate in tutti i precedenti provvedimenti legislativi emanati in quest'ultimi anni nel settore del turismo.

La Giunta regionale sottopone all'esame e alle deliberazioni del Consiglio il presente disegno di legge che investe un problema di notevole importanza ai fini dell'incremento del patrimonio e dello sviluppo del fenomeno turistico nella Regione.

Desidero informare il Consiglio che la Giunta proporrà alcuni emendamenti, che si è ritenuto di proporre, dopo l'esame fatto dalla competente Commissione.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Commissione legislativa dell'industria, commercio, turismo, trasporti e lavori pubblici.

PARIS (P.S.I.): La Commissione legislativa industria, commercio, turismo, trasporti e lavori pubblici nelle sedute del 13 e 15 maggio 1963 ha esaminato il disegno di legge n. 108: « Provvidenze per la realizzazione di impianti turistico - sportivi ». Alla seduta è intervenuto l'Assessore al turismo dott. Albertini, il quale ha illustrato le finalità del provvedimento in discussione, inteso a favorire la realizzazione di determinati tipi di impianti turistico - sportivi ritenuti necessari per il potenziamento di vari centri turistici della Regione, sedi di Aziende autonome.

La discussione molto ampia, si è concentrata prevalentemente sugli articoli 1 e 2 del provvedimento, nonché sull'art. 12 concernente la delega.

La scarsa disponibilità di mezzi aveva indotto la Giunta a restringere l'assegnazione dei contributi previsti in questo settore alle località sedi di Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, mentre per le Associazioni Proloco sarà provveduto anche nel futuro mediante i fondi stanziati in base alla L. R. 30 aprile 1952, n. 18. La Commissione comunque ha voluto allargare la cerchia dei beneficiari del provvedimento in esame, includendovi quei Comuni che, pur non essendo sede di Azienda, sono autorizzati all'applicazione della tassa di soggiorno, a condizione che non possano realizzare gli impianti con mezzi propri.

Un altro argomento che ha impegnato la Commissione riguarda l'opportunità di limitare o meno le iniziative per le quali potrà essere chiesto il contributo in parola nell'elenco predisposto dalla Giunta sono stati inclusi gli impianti per lo sport equestre e i padiglioni per orchestra, mentre la Commissione ha voluto escludere i palazzetti per congressi.

Dopo l'approvazione unanime dell'art. 9 del provvedimento (nella nuova formulazione predisposta dalla Giunta) che stabilisce l'onere finanziario ripartito sugli esercizi dal 1963 al 1974, l'art. 12 ha diviso la Commissione che non poté accordarsi sulla questione della delega alle Province. Venne approvato a maggioranza, con 6 voti favorevoli, 2 contrari e 4

astensioni, un emendamento sostitutivo del 1º comma dell'articolo, con il quale viene introdotto il principio che il Consiglio regionale assegna annualmente alle Province i fondi necessari per l'applicazione della legge: Questo emendamento solo successivamente si rivela essere in contraddizione con l'art. 9 già in precedenza votato.

In questa situazione, la Commissione ha comunque voluto demandare al Consiglio regionale il compito di risolvere la contraddizione anzidetta.

All'art. 14, basandosi su una precedente analoga osservazione fatta dal Governo, la Commissione ha deciso a maggioranza di omettere il riferimento agli organi di giustizia amministrativa nella Regione.

Il cons. Benedetti si è riservato di presentare in Consiglio regionale una norma transitoria, onde consentire il funzionamento della legge in esame ancora nel corrente anno.

La Commissione ha approvato a maggioranza, con 3 astensioni, il disegno di legge nel suo complesso — nel testo che si allega alla presente relazione — e lo rimette quindi al Consiglio regionale per una sollecita trattazione.

DISEGNO DI LEGGE

«PROVVIDENZE PER LA REALIZZAZIO NE DI IMPIANTI TURISTICO-SPORTIVI»

Testo della Giunta Regionale

Testo della Commissione

Art. 1

A favore delle Aziende autonome di cura soggiorno o turismo ricadenti nel territorio di giurisdizione regionale, che intendono realizzare impianti turistico - sportivi, può essere concesso un contributo rateale costante nella misura fino al 10 per cento della spesa ammesssa, per la durata di anni 10.

Nelle spese ammissibili a contributo può essere compresa quella per l'eventuale acquisto del terreno necessario alla realizzazione dell'impianto.

Art. 2

Per impianti turistico - sportivi, ai fini e per gli scopi previsti dalla presente legge, si intendono i seguenti: campi da gioco per bambini, impianti di golf in miniatura, campi di tennis, piste di pattinaggio a rotelle, stadi del ghiaccio, piscine, piste di sci, trampolini di salto con gli sci, campi per il gioco del calcio, circoli per forestieri o palazzetti per congressi, costruzioni da adibirsi a sede delle Aziende autonome di cura, soggiorno o turismo e impianti scioviari.

Art. 1

regione nei quali è applicata l'imposta di soggiorno, la cui situazione economica non consenta la realizzazione, con mezzi propri, degli impianti medesimi, può essere concesso un contributo rateale...

Idem.

Art. 2

... con gli sci, impianti scioviari, impianti per lo sport equestre, padiglioni per orchestre, campi per il gioco del calcio, circoli per forestieri, costruzioni da adibirsi a sede delle Aziende autonome di cura, soggiorno o turismo.

Testo della Commissione

Art. 3

I beni e i diritti che l'Azienda autonoma della stazione di cura, di soggiorno o di turismo acquisisce per le provvidenze disposte dalla presente legge, appartengono all'Ente medesimo. Cessando questo, essi sono devoluti al Comune in cui ha sede la stazione. Qualora la stazione comprenda più Comuni, i beni e i diritti di cui sopra, nonché le eventuali passività connesse, sono devoluti a favore del Comune in cui sono posti e non possono essere destinati ad uso diverso senza la preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale.

Art. 3

Idem.

Il vincolo della destinazione vale altresì nei confronti dei Comuni beneficiari diretti delle provvidenze regionali di cui sopra.

Art. 4

I contributi di cui al precedente articolo possono essere concessi solo per le opere il cui inizio non risulti antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

Idem.

Art. 5

La concessione del contributo è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore cui è affidata la materia del turismo.

Con il provvedimento di concessione del contributo si stabiliscono i termini entro i quali le opere debbono essere iniziate ed ultimate.

Art. 5

Idem.

Idem.

Testo della Commissione

Art. 6

I contributi sono corrisposti in rate annuali, non oltre il 1º luglio di ogni anno, successivamente all'accertamento della regolare esecuzione dell'opera e di essi ne è consentito lo sconto.

Art. 7

Le domande per la concessione dei contributi devono essere inviate all'Assessorato regionale al quale è assegnata la materia del turismo, tramite l'Ente provinciale per il turismo competente per territorio e corredate:

- del progetto tecnico di massima e della relazione tecnica;
- del preventivo di spesa;
- del piano finanziario;
- della dichiarazione di non aver goduto provvidenze regionali o statali per le opere per l'attuazione delle quali viene richiesto il contributo.

Art. 8

La liquidazione dei contributi viene attuata in base agli accertamenti della regolare esecuzione dell'opera, da eseguire a cura dell'Assessorato regionale al quale è assegnata la materia del turismo.

Art. 9

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:

Art. 6

Idem.

Art. 7

... la materia del turismo e corredate: ...

Art. 8

Idem.

Art. 9

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:

Testo della Commissione

- per l'esercizio 1962 Lire 10 milioni;
- per l'esercizio 1963 Lire 10 milioni;
- per l'esercizio 1964 Lire 30 milioni;

La somma complessiva di Lire 500 milioni occorrente per il pagamento dei contributi, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa della Regione, rubrica turismo, come segue:

- nell'esercizio 1962 Lire 10 milioni;
- nell'esercizio 1963 Lire 20 milioni;
- negli esercizi dal 1964 al 1971 Lire 50 milioni;
- nell'esercizio 1972 Lire 40 milioni;
- nell'esercizio 1973 Lire 30 mioni.

All'onere di Lire 10 milioni previsto per l'esercizio finanziario 1962 ed a quello di Lire 20 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1963 si provvede mediante prelevamento dei corrispondenti importi dal fondo speciale iscritto al cap. n. 52 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1962, rispettivamente dal fondo speciale iscritto al cap. n. 54 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1963.

Gli stanziamenti previsti dalla presente legge, se eventualmente non impegnati negli esercizi in cui vennero disposti, non decadono sino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità della spesa.

Art. 10

L'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 3, 5 e 8 della presente legge, è delegato alle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano,

- per l'esercizio 1963 Lire 20 milioni;
- per l'esercizio 1964 Lire 30 milioni;
- per l'esercizio 1965 Lire 50 milioni.

La somma complessiva di Lire 1 miliardo occorrente per il pagamento dei contributi, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa della Regione — rubrica Turismo — come segue:

- nell'esercizio 1963 Lire 20 milioni;
- nell'esercizio 1964 Lire 50 milioni;
- negli esercizi dal 1965 al 1972 Lire 100 milioni;
- nell'esercizio 1973 Lire 80 milioni;
- nell'esercizio 1974 Lire 50 milioni.

All'onere di Lire 20 milioni previsto per l'esercizio finanziario 1963 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al cap. 54 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1963.

Gli stanziamenti previsti dalla presente legge, se eventualmente non impegnati negli esercizi in cui vennero disposti, non decadono fino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità della spesa.

Art. 10

Idem.

Testo della Commissione

nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.

A tale fine le domande di cui al precedente articolo 7 devono essere inviate, tramite l'Ente provinciale per il turismo, alla Giunta provinciale competente per territorio, corredate dalla prescritta documentazione.

... inviate alla Giunta provinciale competente per territorio . . .

Art. 11

Nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, le Giunte provinciali devono attenersi alle direttive che possono essere impartite dalla Giunta regionale.

Art. 11

Idem.

Art. 12

Il riscontro dei provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 5 è effettuato, a norma delle disposizioni vigenti, dall'ufficio di ragioneria della Regione. Per i provvedimenti emanati dalla Giunta provinciale di Bolzano il riscontro è effettuato a Bolzano.

Copia dei provvedimenti adottati deve essere inoltrata, per conoscenza, al Presidente della Giunta regionale il quale, ove ritenga un provvedimento non conforme alle norme di cui alla presente legge, o alle direttive di cui al precedente articolo, trasmette le sue osservazioni, entro dieci giorni dal ricevimento del provvedimento stesso, all'organo di controllo di legittimità ed alla Giunta provinciale competente.

Art. 12

Il Consiglio regionale, in sede di approvazione del bilancio, su proposta della Giunta, assegna annualmente a ciascuna Provincia un apposito fondo per coprire le spese occorrenti per l'applicazione della presente legge.

... deve essere inoltrata, entro dieci giorni, per conoscenza, ...

Testo della Commissione

Art. 13

La Giunta regionale può sempre sostituirsi alle Giunte provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inerzia o violazione della presente legge o delle direttive regionali.

Art. 14

Fino a quando non siano costituiti nella Regione gli organi di giustizia amministrativa, contro i provvedimenti degli enti delegati è ammesso ricorso per motivi di legittimità, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento medesimo all'interessato, alla Giunta regionale che decide in via definitiva.

Art. 13

Idem.

Art. 14

Contro i provvedimenti degli enti...

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Commissione legislativa finanze e patrimonio.

LUTTERI (D.C.): La Commissione finanze ha espresso parere favorevole all'unanimità.

PRESIDENTE: È aperta la discussione generale.

La parola al cons. Vinante.

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.): Finalmente si è manifestata la volontà della Giunta di intervenire nel settore turistico, con un provvedimento ad hoc. Perché fino adesso si era adagiata su quella normale e tradizionale forma di interventi prevista da molti anni.

Difatti, con la presente legge, si prevede un intervento del 10% per 10 anni nel confronto di realizzazioni di impianti turistico-sportivi. Questo provvedimento, secondo il mio punto di vista, deve essere considerato un provvedimento integrativo, ma che non deve assolutamente dilazionare la programmazione nel settore turistico. Programmazione che si sente presente, si sente viva in un settore dove si manifestano le possibilità di uno sviluppo coordinato a grande raggio e di profonda penetrazione nei confronti di un aumento del reddito.

Noi quindi riteniamo che l'Assessore ri-

manga sempre impegnato saldamente nell'affrontare il problema della programmazione, che da noi è vivamente atteso. Nel frattempo però, come del resto io avevo ammesso anche in discussione del bilancio, è necessario che si intervenga con dei provvedimenti appositi per intervenire con finanziamenti in questo delicato settore.

In Commissione, discutendo il provvedimento, io mi ero astenuto, e mi ero astenuto perché consideravo necessario approfondire alcune ripercussioni della presente legge. Un dato negativo, per esempio, signor Assessore, che io non mi sento di accettare, è l'esclusione delle pro-loco. L'esclusione di queste benemerite istituzioni, che operano in profondità, operano con attività intensa, in quelle determinate zone, per promuovere iniziative di propulsione e di progresso nel settore turistico.

La causa di questo, lo dice la sua relazione, signor Assessore, è la modestia degli stanziamenti. Ed è qui, signor Assessore, che io ritengo necessario richiamare la sua attenzione, perché si parla sempre di modestia di stanziamenti e si persegue in questa attività. con mezzi assolutamente insufficienti per affrontare il problema. Si continua a persistere su quella forma di rinuncia alla difesa dell'interesse del settore turistico, attraverso finanziamenti più sostanziosi, più consistenti.

Il turismo è stato riconosciuto essenziale per promuovere le attività e promuovere lo sviluppo enomico in determinate zone, le quali sono proprio quelle zone che hanno sopportato maggiormente, fino ad oggi, il peso di una economia depressa. Non è giusto quindi, signor Assessore, di fronte all'importanza che noi tutti attribuiamo al turismo, in questo Consiglio e anche fuori in campo nazionale che si mantenga sempre in uno stato anemico. Io penso proprio di ripetere e di rivolgere a lei,

signor Assessore, una viva preghiera: che lei sia più deciso nei confronti della Giunta, che non si ripeta quella forma di rinuncia dei suoi predecessori. Io ricordo che nelle passate legislature i suoi predecessori affermavano nelle loro relazioni la necessità, l'urgenza, il bisogno impellente di maggiori disponibilità finanziarie, ma poi da voci che ci pervenivano, quando si trovavano a discutere il bilancio in sede di Giunta, erano i primi rinunciatari.

Ora io so che lei si batte con più decisione, ma forse non è riuscito ancora a ristabilire quell'equilibrio che è necessario per compensare quegli atteggiamenti di rinuncia da parte dei suoi predecessori.

Noi vediamo che la Regione interviene in campi dove non esistono le competenze primarie — l'abbiamo sentito anche l'altro giorno qua dentro —, con stanziamenti consistenti. Non nego l'utilità di questi interventi come nella casa del mutilato, però non è un compito preciso e principale, una competenza primaria della Regione. Là si son trovati mezbi, là si sono trovate le possibilità d'intervento. Non parliamo poi della costruzione degli ospedali. Gli ospedali dove noi abbiamo investito miliardi e miliardi di lire, eppure anche là si trova il modo di andare alla ricerca di mezzi finanziari, per affrontare i problemi.

Io riconosco validi e utili questi interventi, però che questo non debba servire a soffocare quelle determinate attività, che rientrano nelle competenze primarie del Consiglio regionale, e questo è indubbiamente il turismo, del quale si è parlato in una forma vastissima, attribuendogli tutti i meriti di soluzione dei vasti problemi delle zone depresse; quando poi si tratta di trovare i fondi necessari per affrontare il problema, allora non si trovano più. Ed è l'argomento per il quale lei nella sua relazione dice: non è possibile intervenire a favore delle

pro-loco, perché non abbiamo le disponibilità finanziarie. Signor Assessore, questo è proprio una prova che non si vuole, pur riconoscendo utile l'intervento anche a favore di queste istituzioni, non si vuole trovare i mezzi necessari per affrontare il problema.

Ho detto prima che in sede di bilancio si è riconosciuta da tutti la necessità, l'urgenza, l'importanza del settore turistico. Ora però è anche doveroso richiamare l'attenzione e richiamare soprattutto la Giunta, i responsabili, al rispetto di questi riconoscimenti. È giusto che una volta si tenga fede a quelli che sono riconoscimenti di necessità, di bisogno, per provvedere a sviluppare le attività in quei determinati settori.

Lei probabilmente si sarà battuto in sede di Giunta per avere un maggiore riconoscimento, io penso di sì, conosco anche il suo temperamento e quindi non credo che sia fra i rinunciatari, però lei dovrebbe affermare con esplicita chiarezza le eventuali possibilità che esistono, e quale è stata la comprensione da parte della Giunta in sede di ripartizione dei fondi per sovvenire a quelli che sono i bisogni del suo Assessorato. Per me quindi l'esclusione delle pro loco è un provvedimento negativo, pregiudizievole allo sviluppo di determinate zone.

E quindi io mi riserverò eventualmente di presentare un emendamento, per chiedere il reinserimento di queste istituzioni.

Noi dobbiamo considerare il problema, signor Assessore, non sul fatto che in un determinato centro esistono le aziende di soggiorno dotate di un riconoscimento giuridico, di personalità giuridiche, e abbiamo delle pro loco, le quali sono delle società di fatto; però hanno ambedue la stessa funzione, gli stessi indirizzi, gli stessi orientamenti, con la differenza che per essere rette a azienda di soggior-

no è necessario avere delle premesse che sono stabilite dalla legge.

Ora, però, se noi consideriamo, signor Assessore, quale è la possibilità di intervento previsto dall'art. 2 di questa legge, noi dobbiamo proprio affermare che l'isolamento, l'esclusione di quelle zone, di quei determinati comuni dove non c'è l'azienda di soggiorno — perché guardi che quell'ampliamento riconosciuto dalla Commissione, di estendere ai comuni che applicano l'imposta di soggiorno, è assolutamente insufficiente, non dice molto —, dobbiamo notare che vi sono delle opere che hanno una importanza non vasta e che servono indubbiamente a potenziare anche quei piccoli comuni dove non è possibile avere l'azienda di soggiorno.

Lei vede per esempio campi da gioco per bambini. È possibile che questo si possa consentire solo dove ci sono le aziende di soggiorno? È una delle strutture che in ogni paese ormai c'è; impianti di golf in miniatura, campi di tennis. Lei capisce, son tutte delle attrezzature che costituiscono il minimo indispensabile per parlare di soggiorno, per parlare di sviluppo turistico.

Lei mi dirà: c'è la legge 18; ma la legge 18 c'è anche per le aziende di soggiorno. Ora, non mi sembra giusto il consentire soltanto alle aziende di soggiorno la possibilità di at tingere a questa legge per affrontare questi de terminati problemi e queste iniziative perché nessuno si farà iniziatore di queste opere, se non servono o non si rendono indispensabili per lo sviluppo di quella determinata zona.

Ora io francamente, signor Assessore, penso che l'inclusione nella legge anche delle pro loco non porti nessun danno, anzi si pongono allo stesso livello i Comuni dove ci sono le aziende di soggiorno e i Comuni dove ci sono soltanto le pro loco. A proposito di questo,

signor Assessore, io vorrei proprio pregarla di voler affrontare il problema della approvazione della legge che riguarda la costituzione di organismi periferici turistici; spingerla in modo che possa venire approvata ancora nel corrente anno. Ma le chiederei di affrontare quella legge e questo problema, con riconoscimento giuridico anche delle pro loco, perché, ripeto, pur essendo delle istituzioni di natura inferiore, meno consistenti, hanno la stessa, identica funzione, la stessa importanza che possono avere le aziende di soggiorno.

E già che siamo in argomento penso che non sarà male rivolgere ancora una viva raccomandazione al signor Assessore, che nel predisporre la legge dell'ordinamento degli enti turistici della Provincia e della Regione, si tenga di mira quella che è stata la base del progetto precedente, cioè, signor Assessore, la elettiva degli organi amministrativi.

Nella sua risposta al mio intervento precedente, lei mi pare che non era concorde su questa forma di nomina dei consigli di amministrazione. Noi non comprendiamo ancora il perché, perché...

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.): Nel nuovo ordinamento sono previste le elezioni democratiche.

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.): È previsto, ma lei l'altra volta, mi pare, signor Assessore . . . Va bene, allora ci troviamo perfettamente d'accordo.

Un altro argomento un po' in contrasto alla possibilità di ammettere anche le pro loco, lei lo trova nel fatto che le pro loco non hanno la possibilità di dare la garanzia dei mutui, che eventualmente queste istituzioni dovranno chiedere per affrontare il problema della realizzazione delle opere.

Io vorrei dirle, signor Assessore, che non si può escludere che i soci di queste pro loco possano chiedere il mutuo e che questo mutuo possa essere garantito dai Comuni. Non possiamo escluderlo, anzi penso che forse i Comuni gradirebbero di più questa forma, perché con la partecipazione diretta al beneficio della legge, i Comuni, i quali vivono un po' al di fuori di quelli che sono i bisogni e le esigenze turistiche, preferiscono senz'altro dare delle garanzie, rimanendo al di fuori, cioè appoggiando dall'esterno quelle che sono le iniziative delle pro loco.

Ora, non vedo che questo fatto possa costituire una difficoltà.

Ripeto, la situazione di queste istituzioni sarà senz'altro nota e, penso che dovrebbero godere dei benefici di questa legge.

Abbiamo notato che in certi Comuni, nei quali non sono state tenute nel debito conto, hanno abbandonato la loro attività, appunto perché l'ente Comune non aveva la sensibilità di andare loro incontro. E cosa è successo, signor Assessore? Che i Comuni a loro volta, quando si sono trovati in situazioni di difficoltà, quando la popolazione si lamentava per la disfunzione di queste istituzioni, sono andati alla ricerca degli elementi e delle persone, con l'impegno di dare senz'altro l'appoggio.

Ora creda che quella modifica all'articolo 1, con la quale si inseriscono quei Comuni che hanno ottenuto l'approvazione dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, non è una forma tranquillante, in quanto i Comuni, penso, nella stragrande maggioranza, rimarrebbero volentieri al di fuori della partecipazione diretta a queste attività.

Quindi io penso che lei vorrà considerare il problema un po' più da vicino e forse, alla presentazione dell'emendamento che io ritengo di formulare vorrà forse accedere alla accettazione di questa modifica.

La Regione quindi, signor Assessore, di fronte alla sua affermazione di non poter estendere di più i suoi interventi per mancanza di fondi, dovrà, a mio avviso, andare alla ricerca di fondi, perché creda, signor Assessore, che questo è un duplice dovere, in quanto lo sviluppo turistico avviene in quelle zone che sono manifestamente depresse, e soprattutto, signor Assessore, dove lo sviluppo industriale subisce una paralisi per una eventuale affermazione.

Ora, noi dobbiamo andare in direzione di zone riconosciute depresse, in zone lontane, periferiche, dove la vita è senz'altro ridotta alla miseria in certi casi, e non voglio parlare della valle di Fiemme perché qui c'è il cons. Ceccon, il quale fa un sorriso ironico.

Noi abbiamo senz'altro la necessità di intervenire, appunto perché in queste zone non si potrà sviluppare un'attività industriale.

E quindi è ora e tempo che si faccia una analisi delle possibilità degli interventi, distribuite anche a determinate zone. C'è una necessità compensativa, signor Assessore, anche per questi 16 anni di trascuratezza che ha avu to la Regione nei confronti del settore turistico.

Quindi io penso che non si può parlare di cifre, come è stato inserito in questo provvedimento di legge, ma che bisogna senz'altro andare alla ricerca di maggiori fondi.

Altro argomento della legge che mi lascia un po' perplesso, è l'eccessiva possibilità discriminatoria nel riconoscimento del contributo. Questo l'ho accennato anche in Commissione. La Giunta ha la facoltà di dare dall'1 al 10 per cento, a seconda delle iniziative . . .

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.): Giunta provinciale.

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.): Va bene, lei mi dice la Giunta provinciale. Io non ho detto provinciale o regionale, dato che la legge sarà delegata, comunque se lei gradisce dirò: la Giunta provinciale ha una facoltà discriminatoria eccessivamente ampia.

Io penso che quando si dovesse eventualmente consentire la possibilità e la facoltà della Giunta provinciale di elargire questi contributi da una precentuale del 4,5% al 10%, ha già la possibilità di una valutazione, sia nel valore, nell'importanza e nell'opera, sia nel campo delle possibilità finanziarie.

Quindi io penso che un impegno da parte della Giunta di riconoscere almeno una percentuale sia giustificato. Anche se poi teniamo conto che queste aziende dovranno affrontare delle spese per l'elaborazione di progetti, per l'elaborazione delle relazioni, e quindi almeno una certa garanzia che una percentuale, se non consistente, ma una percentuale modesta gli sia riconosciuta, mi pare che sia assolutamente indispensabile.

Io non lo so se dopo le eventuali risposte che cortesemente vorrà darci, si dovrà eventulmente presentare un emendamento.

Molte delle aziende di soggiorno, signor Assessore, nella provincia di Trento, da informazioni assunte, sono in stato deficitario, quindi la richiesta di finanziamenti per eventuali opere, dovendo ricorrere al credito normale, costituirà indubbiamente delle difficoltà. C'è la possibilità di scontare il contributo, però rimane sempre la differenza che deve essere ricercata dalle fonti del credito normale. E anche in questo caso molte aziende non sono dotate di patrimonio per dare delle garanzie, e penso che nella stragrande maggioranza dei casi dovranno intervenire i Comuni anche nei confronti delle aziende di soggiorno, dando la

garanzia degli eventuali mutui che queste aziende dovessero accendere.

Io vorrei chiederle, signor Assessore, se non fosse possibile stipulare una convenzione col Mediocredito, per accensione dei mutui, con facoltà di intervento da parte di questo istituto, a condizioni agevolate. Non lo so se questa possibilità ci possa essere, certo che sarebbe indubbiamente facilitata la possibilità di accendere dei mutui da parte delle istituzioni.

Con questo, signor Assessore, io ho sollevato alcune osservazioni, con la speranza che lei vorrà non solo rispondere, ma possibilmente tener conto di quelle eventuali richieste che sono state fatte. In seguito alla sua risposta, io vedrò se sarà opportuno o meno presentare emendamenti.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): On. Presidente, on. Assessore. Dicono i tecnici, gli economisti, che lo sviluppo turistico è di importanza fondamentale per l'economia delle aree depresse. E fin qui niente di male; solo che la seconda strofa viene a dare completamente di cozzo contro le affermazioni testé fatte dal collega Vinante. I tecnici e gli economisti, infatti, affermano che il turismo non può assolutamente costituire una alternativa all'economia industriale; ma che esso tutt'al più rappresenta una forma integrativa di altre iniziative economiche. Ora è evidente che, in base a queste affermazioni, nelle zone depresse non si può pensare ad un indirizzo economico unico, pena l'andare incontro a sicure crisi che hanno sempre colpito le zone in cui fenomeni economici ad indirizzo unico si sono avuti. Esiste quindi

nel campo del turismo l'esigenza di un programma, di una politica unitaria, programma e politica unitaria che non sono mai esistiti nella nostra Regione. Altro difetto fondamentale, conseguente al tipo legislativo che ci è stato assegnato, è la frammentarietà non solo degli interventi, ma della politica da attuare. Se guardiamo ad altri esempi, come quello dell'agricoltura, noi vediamo che nella fattispecie fu impostato a suo tempo uno studio approfondito dal quale è nata poi la riforma integrale, che è stata un po' la matrice da cui è nato lo stesso Piano Verde. Le competenze? Abbiamo qui questo prezioso messale nel quale è condensato tutto il lavoro dei nostri costituenti. Vediamo dunque: Sardegna, competenza primaria; Sicilia, dizione leggermente diversa, ma che sancisce la competenza assoluta della Regione; Trentino - Alto Adige, identica dizione dello statuto sardo; Valle d'Aosta, con una leggera variante, stesse competenze della Regione Siciliana. E come si è agito in base a queste competenze? Per la nostra Regione direi che tre sono i settori in cui si è intervenuti: 1) assegnazione di contributi; 2) credito alberghiero; 3) interventi collaterali (rifugi alpini, soccorso alpino, scuole per maestri di sci, ecc.).

La Regione siciliana ha anch'essa tre aspetti di intervento, due dei quali coincidono con i nostri, mentre il terzo riguarda tutta una complessa attività propria ed esclusiva dell'Assessorato regionale al turismo; parlo delle attrezzature sportive, di quelle turistiche sussidiarie, dei film di propaganda, ecc.

Sardegna: ha solo tre articoli di intervento nel proprio bilancio; il primo riguarda la funzionalità dell'ESIT (Ente Sardo Industrie Turistiche), il secondo riguarda l'industria alberghiera ed il terzo le attrezzature di interesse turistico, quali i monumenti, le strade, ecc.

Sappiamo che il discorso per la Valle d'Aosta non si pone in quanto fin da principio essa ha abolito l'Ente provinciale per il Turismo ed ha costituito un Ufficio di Valle per il turismo, che promuove e coordina tutte le attività del settore. Queste le competenze e queste le attività esplicate dalle Regioni.

E i finanziamenti regionali? Quali e quanti sono dal 1949 al 1963? Limitiamo l'esame alla nostra Regione, nella quale si sono spesi in quattordici anni 4.213.280.000, con una progressione che mi permetto proporre alla sua attenzione, on. Assessore. 1949, 44.880.000; 1951, 1950, 114.650.000; 159.650.000; 1952, 216.500.000; 1953, 225.100.000; 286.000.000; 1954, 1955. 311.000.000; 1956, 252.000.000; 1957. 276.000.000; 1958, 252.000.000; 1959, 259.500.000; 1961, 490.500.000; 1960, 258.000.000; 1962. 528.500.000; 1963, 551.500.000.

Perché mi sono permesso di leggere distinti, anno per anno, gli interventi nel settore da lei presieduto, on. Assessore? Perché mi pare di essere quel tal uomo che legge ad alta voce i nomi dei caduti e si aspetta di sentire da tutta la platea: presente. E qui il caduto c'è ed è il turismo. Si poteva fare una politica? Io penso di sì, ma non come quella che è stata fatta e che per la parte ordinaria poteva andare anche bene, ma non certo per la parte straordinaria che viceversa è quella che investe direttamente le competenze primarie che la nostra Regione ha in questo settore. Quale, allora, la richiesta logica che l'Assessore competente doveva fare fin dall'inizio della Regione? Quella di studiare e poi attuare un programma. E invece ci sono stati finanziamenti alberghieri, sussidi per il soccorso alpino, alla SAT per i rifugi alpini, sussidi per le scuo-

le di sci, ecc.; ma non c'è stata una politica del turismo. Esiste invece un Assessore mezzadro, spartito fra l'industria ed il turismo, che per il turismo possiede una bella targa all'ingresso del suo Assessorato, in cui c'è scritto « Assessorato regionale, industria e turismo ». E dopo entrati nella sede dell'Assessorato e trovato un uscire a mezzadria, fra l'industria e il turismo, ed entrate negli uffici turistici e trovate il dott. Pedrotti, il quale evidentemente preso com'è da tutta quella che è la vastità politica che compete alla materia, e lo ha messo a raffronto per vedere come anche lui usufruiva di tutti quei fondi per i viaggi, per le trasferte dei funzionari della Regione e mi son visto che, poverino, proprio lui manca, è assente, non ne usufruisce. E quindi se è valida la impostazione degli altri Assessori che devono spendere decine e decine di milioni perché i loro funzionari viaggino e controllino la realizzazione di una politica regionale, ed allora on. Assessore vuol dire che il suo ufficio non ha affatto bisogno di viaggiare, perché questa politica regionale non c'è e non esiste. Si è preferito nella nostra regione parlare di un principio delle deleghe. In Sicilia si è preferito creare un Commissario regionale per il turismo; in Sardegna si è dovuto dar vita all'ESIT; nella Valle d'Aosta lei sa quale sia la soluzione; e noi forse dobbiamo forse aggiungere alla abolizione degli enti provinciali del turismo? Eh no, perché la cosa è improponibile, anche se per me la questione non ha molta importanza. Non ho difficoltà a dire ed a convenire che le Camere di commercio, come gli Enti provinciali del turismo, possono non corrispondere più a quelle che sono le esigenze di una moderna organizzazione dei settori, ma il problema rimane sempre ed è che le cose che abbiamo saputo fare sul piano regionale di una politica unitaria sono ben poche, mentre compito del suo Assessore era l'individuazione delle necessità e delle possibilità, il reperimento del turismo qualificato, la rivalutazione di quello popolare e l'intervento là dove i privati non sono ancora intervenuti, e cercare la maniera di intervenire nella creazione di villaggi turistici, associando il capitale straniero al capitale della Regione.

Era compito del suo Assessorato creare tutte quelle infrastrutture atte a invogliare il turista straniero a visitare la nostra terra. Ma vogliamo esaminare partitamente un periodo di cinque anni di investimenti nelle varie regioni.

Politica di intervento, finanziamenti della regione siciliana, anni 1952 - 1957: 6 miliardi 341 milioni 100 mila di investimenti. Questo volume noi non riusciremo a raggiungerlo neanche in due legislature, se andiamo avanti con la misura di adesso, nemmeno fra 24 anni.

Regione sarda: 4 miliardi e 360 milioni di investimento, sempre per lo stesso periodo di tempo.

Regione Trentino - Alto Adige: 2 miliardi 124 milioni 550 mila, di cui 1 miliardo 60 milioni per l'industria alberghiera. Da questo raffronto lei, on. Assessore, vede che non si può parlare di una politica del turismo della nostra Regione. Vera invece è questa considerazione: che non si può discutere di turismo se non si sa che cosa il turismo produce. Le do i dati che si riferiscono alla Provincia di Trento: gli impiegati negli esercizi pubblici sono 6.417; gli alberghi 2.938.

L'apporto in capitale dell'economia turistica nel 1959 è stato di 22.469.361.000; nel 1960 c'è stata una flessione notevole e siamo scesi a 15.813.772.000. Ora, fra le altre cose, on. Assessore, sarebbe quanto mai utile studiare le cause e i motivi di questo flusso e ri-

flusso delle correnti turistiche, che è evidente non sono influenzabili solo dalla propaganda del suo Assessorato, ma che vanno soggette ad influenze di altra natura, per cui bisognerebbe giungere alla rimozione di tutti gli ostacoli diretti ed indiretti alla libera circolazione. E basterebbe interessarsi un tantino della famosa imposta di soggiorno; abbiamo poi il problema delle strade, gravissimo, che si proporrà anche alla nostra Regione; abbiamo la questione dei locali turistici, i quali sono da farsi non nel cuore delle città, ma al loro ingresso con vicino i supermarket, il ristorante popolare, lo sportello bancario ed in genere tutto quanto serve al turista immediatamente per conoscere con esattezza le condizioni di soggiorno che gli si offrono in quella determinata località. Questa, on. Assessore, è l'organizzazione delle infrastrutture, che sempre più urgentemente si impone se vogliamo invogliare il turista a fermarsi ed a visitare la nostra terra.

È d'altra parte ormai evidente che il turismo di classe si va sempre più assottigliando e che perciò bisogna impostare una efficace azione, diretta a colpire nel cuore i nuovi fenomeni del turismo moderno. Sono note le tecniche recenti nelle ricerche di mercato e il vero pericolo del nostro turismo sta nella propaganda attiva e massiccia svolta dagli altri Paesi in concorrenza con il nostro. La Spagna spende in pubblicità nella sola Svezia più di quanto la Germania non spenda su tutta l'area europea. Il Belgio per questa sua ricerca di mercato spende 7 milioni di marchi annualmente. La Gran Bretagna 14 milioni e mezzo. L'Italia. secondo cifre di fonte tedesca, spende 11,5 milioni di marchi per la sua propaganda. Di fronte a questa realtà si impone a lei uno studio degli incentivi nel turismo, perché è impensabile una fiorente politica del turismo se non vi è una collaterale iniziativa dei Paesi interessati a questo importante fenomeno. Ci vuole una politica mondiale nel settore del turismo.

Altro settore che riveste una sia particolare importanza è quello rappresentato dalla necessità di prospettare in sede centrale l'esigenza di sgravare gli oggetti del nostro artigianato dell'imposta su di essi, voluta dallo Stato. C'è poi la necessità da parte del suo Assessorato, di uno studio che analizzi a fondo le statistiche demografiche, le consuetudini, le preferenze del turista in genere, il problema delle ferie ai lavoratori in genere. E una volta che questo studio è stato compiuto e che si dispongono di questi elementi, è evidente che la politica da svolgere non dovrà che essere una politica unitaria, altrimenti succederà anche in futuro che quando ci rechiamo nei nostri uffici, ci capiterà di trovare volantini di quello, per esempio, che mi è capitato di trovare nel nostro ufficio turistico di Milano. In questo volantino si dice: « Il paese di . . . inserisco puntini —, sito in posizione felice nella Valle di Fiemme, offre, al cliente stazionario o migratore, ottimo ambiente ».

Evidentemente ci hanno presi come selvaggina stanziale! Poi, al centro del manifestino, in grassetto, si dice « vivi d'ogni colore e d'ogni sapore », « pulizia, risi e sorrisi ». « conto finale senza droghe nocive ». Ecco vede, on. Assessore, l'importanza di ua politica unitaria nel turismo, perché non si può ammettere che la propaganda turistica sia affidata alla estemporaneità di gente per molti aspetti lodevole e animata da buona volontà.

Noi ce la siamo presa, sia pure bonariamente, con la Valle del collega Vinante. Ma, e la Regione che cosa fa? Ecco qui. Mi son letta la lista delle vivande del pranzo che sarà offerto ai congressisti del prossimo convegno di studi giuridici regionali che si terrà nel prossimo settembre a Riva del Garda. In testa alla lista si legge bene in vista: « Hotel du Lac », in autentico francese, e poi si comincia: « polenta e osei, formai dei mocheni » e a quei che non vol nè quest nè quel, na bela trota del Garda co la so brava salseta ».

Io immagino l'Assessore Salvadori: per quattro giorni salterà il pasto, perché non può non saltarlo in queste condizioni.

Lei vede, quindi, che la politica del turismo è veramente la grande assente in questa aula, come nell'attività del suo Assessorato e della Regione.

Abbiamo anche accennato al problema del traffico, per cui nel corso del 1959 si hanno i seguenti dati rilevati ai transiti stradali e ferroviari per la nostra Regione. Il turismo stradale assorbe oggigiorno il 72% del traffico complessivo. Il restante viene così suddiviso: 21% in ferrovia, 5% in via aerea, il 2% per mare. Allora anche qui si impone una ricerca, perché on. Assessore noi crediamo di poter fare questa considerazione per la regione nostra: transito stradale e transito ferroviario. Anno 1959: traffico stradale: Brennero 1.828.634 macchine; Drava: 641.165; Resia: 693.485; Tubre: 132.072.

Transito ferroviario: Brennero: 858.295; San Candido: 58.363. Il che vuol dire che nel corso del 1959 con l'automobile sono transitate nella nostra regione 3.295. 356 unità, mentre la ferrovia ha avuto 916.658 unità.

Questo per quello che riguarda il volume.

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.): (Interrompe).

PREVE CECCON (M.S.I.): Glielo do dopo, consigliere, il suo paese non scappa, stia tranquillo!

Vediamo ora un'altra considerazione, che si impone per analizzare gli indici di transito; i singoli rilievi fatti dall'ANAS a Gardolo, a Lizzanella e ad Ala. Ho preso i quattro mesi di più intenso traffico turistico nel 1961. Nel mese di giugno transitano al giorno da Gardolo 9028 automobili, a Lizzanella ne sono giunte 7518, ad Ala ne sono transitate 2599; il che vuol dire che a Lizzanella sono giunte 1510 autovetture in meno di quelle che sono passate per Gardolo, e ad Ala ne sono transitate 4919 in meno di quelle passate per Gardolo; in totale 6429 macchine hanno preso un'altra direzione.

Vuol dire forse che sono rimaste tutte nella nostra regione? Evidentemente no, il che significa che molte di esse si sono dirette sul Garda e molte altre hanno deviato per Venezia o per il mare Adriatico. Questi dati dunque ci dicono che anche dallo studio del transito del turismo motorizzato, la Regione può trovare delle linee nuove di indirizzo per una sua politica del turismo. E quali sono le mete degli stranieri che vengono nel nostro Paese? Il 39% è diretto alle città d'arte, il 15% alle stazioni balneari dell'Adriatico, il 15% alla riviera Ligure, mentre il 27% rimane nella cerchia alpina. Anche qui, notando come la permanenza in percentuale dei turisti nella zona alpina occupa il secondo posto nella graduatoria dopo quella nelle città d'arte, abbiamo un altro numero indice certamente confortante, che deve portarci a creare una politica del turismo, perché è evidente che verso le zone di montagna c'è una forte propensione. Ed ecco che, alla luce di queste considerazioni, anche questa legge che riguarda le attrezzature turistiche in genere, così com'è impostata. sfugge ad una scelta e ad una individuazione di zone, come sfugge alla tipologia, mancando le quali è evidente che bisogna ricorrere alle aziende, là dove queste aziende ci sono. E queste aziende fuzionano male, molte sono chiuse. molte altre sono addirittura senza direttore per cui io sono dell'avviso che in una politica del turismo le aziende dovrebbero essere poche e funzionare, mentre viceversa mi pare che si continui nella politica dello spezzettamento, della frantumazione, la quale non fa che aumentare spese di gestione con risultati che non possono certo definirsi soddisfacenti. Ma perché non si può fare una azienda del turismo a Rovereto che comprenda le zone di Folgaria e di Serrada? E a che cosa serve una azienda a Lavarone, quando è evidente che quella zona appartiene all'ambito di interesse della città di Trento? E le aziende di Riva e di Torbole, poste a pochi chilometri l'una dall'altra? E Arco, il quale si affaccia, sia pure con una piccolissima striscia di territorio sul Garda, perché non può inserirsi nell'azienda autonoma di Riva? E nella Valle di Fiemme, che come clientela turistica si è declassata, a che cosa servono tre aziende? E a Madonna di Campiglio chi c'è? Forse un direttore? No. c'è una gentile signorina, la quale ha in mano essa l'azienda del turismo. E Molveno, e Andalo? E Pejo, che ha un'unica cartella contenente un numero della Gazzetta Ufficiale e poche altre carte in cui sono segnati i contributi? E Roncegno? Perché lo si è voluto separato dall'unico complesso di Levico e Vetriolo? Tutto questo si accomuna ad un altro errore contenuto nella sua legge, on. Assessore. Lei riconosce che lo stanziamento è insufficiente per le 35 aziende di soggiorno. E come, allora si può accettare l'emendamento della Commissione, che estende i benefici della legge anche ai Comuni nei quali viene applicata l'imposta di soggiorno? È insufficinte lo stanziamento per 35 aziende autonome? D'accordo. E alle 35 aziende autonome perché allora aggiungere

i 96 comuni delle due province, i quali percepiscono l'imposta di soggiorno? Qual è la cifra allora che va a disposizione dei singoli che chiedono? Erano disponibili 14.285.714 di lire. adesso sarebbero stati disponibili 6 milioni e mezzo, per creare tutte quelle attrezzature che sono contemplate nell'art. 2: impianti turistico - sportivi, campi da gioco per bambini, impianti di golf in miniatura, campi di tennis, piste di pattinaggio a rotelle, stadi del ghiaccio, piscine, piste di scii, trampolini di salto con gll scii, campi per il gioco del calcio, circoli per forestieri, palazzetti per congressi, costruzioni da adibirsi a sede delle aziende autonome di cura e soggiorno o turismo, impianti scioviari. On. Assessore, ho voluto ricordare, nella convinzione di reperire l'imposta di soggiorno. Qual è il gettito dell'imposta di soggiorno che si percepisce nella provincia di Trento? 1951: 21.774.295 di lire; 1959: 75.219.588; e da dove crede che venga il maggior volume di quella imposta? Dai 49 comuni che la applicano? No. In minimissima parte, on. Assessore, proviene proprio dai comuni in cui ci sono le aziende autonome di soggiorno. E mi torna strano il fatto che il collega Vinànte abbia stamane detto che lui voleva estendere la possibilità dell'assegnazione dei contributi anche alle Pro loco. Mi torna strano, perché proprio con l'emendamento portato all'articolo 1 sono le Pro loco in definitiva che vengono ad avere i contributi, perché i 49 comuni che sono stati ammessi a godere di questo beneficio, sono i comuni in cui esistono le Pro loco.

Amblar: 1962: lire 5.520; questo è il gettito dell'imposta di soggiorno; Bezzecca, comune turistico della Val di Ledro: 11.490 lire. Borgo Valsugana: 248.605 lire; Caldonazzo: 408.010 lire; Capriana: 5.405 lire; Carano: 374.675 lire; Carisolo: 85.750 lire; Ca

stello Tesino: 116.650; Cavareno: 412.495; Cles: 126.770; Concei: 23.360; Coredo: 327 mila; Daiano: 70.700; Fiavè: 21.495; Fondo: 75.640; e si vuole costituire l'azienda autonoa Fondo; Giustino: 72.740; Loma-226.780; Malosco: 483.410; Panchià: 103860; Pergine: 512.330; Pieve di Ledro: 429.605; S. Orsola - Terme: 93.180; Sarnonico: 17.000; Sfruz: 14.000; Siror: 128.000; Smarano: 36.000; Stenico: 588.305; Tesero: 495.660; Tiarno di Sopra: 11.700; Tione: 62.690; Vallarsa: 135.985; Varena — perché esiste il Lavazè — 801.105; Vermiglio: 266.605. Ma c'è un'altra considerazione da fare, quella dell'attrezzatura turistica, esistente nei comuni serviti dall'azienda autonoma e nei comuni dove l'azienda autonoma non esiste, ma dove si percepisce l'imposta di cui abbiamo fino a questo momento parlato.

Esistono nei Comuni sede di aziende 628 esercizi con 22 mila posti-letto, che concentrano la metà circa delle disponibilità di attrezzature turistiche dell'intera Provincia.

Questo si dice che se esiste un bisogno nel settore delle attrezzature turistiche, questa esigenza dovrà essere cronicamente sentita in quei Comuni in cui ha sede un'azienda autonoma. Questa è la mia analisi di una situazione, anche se può darsi che non corrisponda completamente alla situazione reale; rimar.go fisso comunque nella mia opinione che dove esistano zone a vocazione turistica, là, naturalmente, hanno trovato già collocazione, ad opera degli enti pubblici e delle iniziative private, le infrastrutture turistiche. Per questo ho espresso la mia opinione sulla astensione dei benefici di questa legge anche ai Comuni dove non esistano le Aziende autonome del turismo, che frantumerebbe, rendendola sostanzialmente inoperante, per la scarsità dei mezzi a disposizione, la legge che stiamo discutendo; sfuggendo così a quel nostro dovere del migliore possibile investimento del denaro pubblico togliendo ogni possibilità di una autentica programmazione degli interventi in questo settore turistico che, con quello zootecnico, costituisce la colonna portante della nostra economia montana.

Per quanto sono andato dicendo, pure apprezzando lo spirito della legge ed i motivi che la hanno ispirata, sono stato costretto ad esporre le nostre considerazioni, le convinzioni nostre, che sono maturate e sono state rafforzate da una analisi degli stessi dati che ci sono stati forniti dagli studi della Regione. Comunque il voto del Movimento sociale sarà affermativo, sarà favorevole a questa legge, perché riteniamo che non si debba, in modo alcuno, arrestare il corso degli interventi a favore della nostra economia; ma non poteva prima che quel voto potesse essere espresso senza che fosse data una spiegazione delle critiche e delle riserve che abbiamo finora esposto, possiamo sperare in assoluta serenità.

PRESIDENTE: La seduta è sospesa per un quarto d'ora.

(Ore 12,20).

Ore 12,52.

PRESIDENTE: La seduta riprende. La parola al cons. Nardin.

NARDIN (P.C.I.): L'occasione sarebbe buona per riprendere tutta una serie di temi riguardanti la politica turistica, temi che già sono stati affrontati anche in sede di discussione generale; ma non abuserò del tempo a nostra disposizione, ed annuncio subito che daremo il nostro voto favorevole a questo provvedimento, specialmente con le modalità che sono state variate dalla Commissione legislativa. Mi pare utile sottolineare l'importanza di questa legge; in quanto con essa si punta ad un maggiore sviluppo delle infrastrutture turistiche in tutti i Comuni della Regione che abbiamo qualche interesse turistico, e non soltanto in quelli dove abbiano sede le aziende autonome del turismo. Se, accanto a questo nostro provvedimento, vi sarà una adeguata azione degli enti pubblici ugualmente interessati ed un maggiore interessamento, soprattutto dei Comuni, la legge può rappresentare uno sviluppo della politica turistica locale: questa impostazione consente la creazione di un migliore ambiente che consenta l'incremento del turismo di massa, che rappresenta una notevole valvola di sicurezza per l'avvenire economico della Regione Trentino - Alto Adige. È evidente che l'impegno finanziario relativo a questa legge, ancorché raddoppiato rispetto all'impostazione originaria, basterà soltanto per una parte di quella programmazione di opere che è necessaria e delle realizzazioni che sono previste. Si tratta di un discorso che bisognerà riprendere in futuro, per acquisire rifinanziamenti al provvedimento, in misura tale da assicurare un volume di investimenti, che consentano la creazione di tutte le infrastrutture turistiche, che risultano necessarie, in base ai dati che ci sono stati forniti. Se consideriamo le cifre che compaiono nelle statistiche delle nostre attrezzature turistico - sportive, ci accorgiamo che, in questo campo, esiste una autentica povertà di tali infrastrutture; basta una rapida consultazione delle statistiche, per rivelare come vaste zone siano totalmente sprovviste di qualsiasi impianto di interesse turistico o sportivo. Per queste ragioni noi voteremo a favore della legge. È però indispensabile che queste attività di realizzazione siano attentamente programmate: ora abbiamo la legge, e dobbiamo richiedere lo sforzo della programmazione.

La Provincia di Bolzano, secondo i dati che ci sono stati forniti, abbisogna di 458 milioni per la realizzazione di vari impianti turistico-sportivi; in provincia di Trento invece le domande riguardano opere per due miliardi e 283 milioni. Inoltre è certo che, non appena la legge sarà varata, nella provincia di Bolzano saranno presentate domande, già pronte coi relativi progetti, per molti altri lavori, così che siamo praticamente sicuri fin d'ora che le domande che affluiranno su questa legge supereranno i tre miliardi. Con lo stanziamento che noi abbiamo predisposto, non sarà possibile coprire più della metà delle richieste; bisogna trovare un rimedio a questa insufficienza finanziaria, che si manifesta acuta nonostante lo sforzo che la Amministrazione regionale ha compiuto, portando da cinquecento milioni ad un miliardo i mezzi a disposizione. Anche per questo c'è bisogno di un programma, poiché non tutte le richieste potranno e dovranno essere considerate su uno stesso piano, ma bisognerà vedere dove sia meglio intervenire, determinando quelle zone che rivestono un carattere di priorità nell'interesse turistico; bisognerà avere una programmazione, per far sì che gli sforzi finanziari della Regione siano anche accompagnati da sforzi finanziari delle aziende autonome e dei Comuni interessati più direttamente allo sviluppo delle zone, e perché l'intervento regionale sia proporzionato anche alle rispettive possibilità finanziarie degli enti locali. Bisogna, insomma, avere un programma così che questo nostro miliardo di contributi sia speso nel migliore dei modi, e possa recare

quel miglioramento che noi ci attendiamo. Indubbiamente, non possiamo pensare soltanto alla realizzazione delle infrastrutture: dovremmo elaborare anche dei provvedimenti legislativi a modifica della situazione del turismo che lamentiamo. Mi pare — e sono in questo d'accordo col collega Ceccon — inammissibile la attuale polverizzazione delle aziende autonome del turismo e delle Pro loco, in una struttura che è largamente superata, ormai, della situazione. Bisogna realizzare una politica del turismo per zone omogenee, dotate di una sola Azienda autonoma del turismo, che rappresenti realmente la situazione - che non sia cioè guidata ed amministrata con criteri politici e che possa efficacemente esprimere le esigenze della zona tutta.

Anche se non vogliamo pensare ad una regionalizzazione del personale dipendente dalla Azienda autonome del turismo, dobbiamo tuttavia provvedere. A mio giudizio, in Alto Adige, dieci o dodici aziende del turismo dovrebbero essere più che sufficenti ai bisogni, costituirebbero una bastante struttura burocratica organizzativa e probabilmente darebbero un'opera notevolmente più efficiente di quanto oggi non avvenga.

Penso proprio che dovremo trovare il modo di escogitare una politica unitaria anche per la propaganda turistica della Regione; oggi si pratica, purtroppo, spesso una politica, paesana con più o meno intelligenza e capacità. Abbiamo molto da imparare in materia, sia all'interno del nostro Paese, sia guardando a quanto si fa all'estero. A ciò deve provvedere la Regione: e con quali strumenti? Gli strumenti non ci sono perché, finora, non abbiamo avuto alcun indirizzo, non abbiamo sentito alcun chiaro impegno. Bisogna puntare sul coordinamento, in una politica turistica che tenga conto anche delle attività e degli sforzi che avven-

gono in altri settori: per esempio non è ammissibile che non esista un coordinamento fra il turismo vero e proprio ed i lavori pubblici che riguardino, ad esempio, la sistemazione delle strade, e quindi la viabilità e, quindi, il turismo. Così, ad esempio, il tema del Demanio forestale regionale, affidato alle cure dell'Assessorato all'economia montana, non può essere ignorato, per i suoi aspetti che possono toccare direttamente il settore del turismo. Occorre quindi una politica coordinata ed unitaria, non solo per quanto riguarda la propaganda turistica della Regione, ma anche per una armonizzazione delle iniziative in senso unitario, quando esse, da qualunque Assessorato vengano, tocchino gli interessi o la possibilità di sviluppo del turismo. Dobbiamo garantire anche il futuro del nostro turismo: non guardando soltanto al turismo cosiddetto di qualità, ma puntando anche sul turismo di massa. Bisogna guardare al futuro per captare sempre più ed in misura maggiore le correnti turistiche italiane e straniere, battendoci contro la concorrenza, che, all'interno ed all'estero, si fa sempre più forte. E non è detto che le bellezze naturali della Regione, fra le Dolomiti ed il Garda, possano sempre bastare a far affluire turisti in numero sempre maggiore; potrà avvenire che il turismo — che va facendosi sempre più veloce — giunga fra noi senza fermarsi. Bisogna pensare ad iniziative, a cose nuove: e quando io, in sede di discussione generale, parlai della carta turistica, mi serbavo ben conto di prospettare una iniziativa difficile, ma possibile. Una inizitiva però che potrebbe assicurare ai turisti, a seconda della durata dei loro soggiorni nella regione, determinate facilitazioni: agevolazioni sui viaggi, possibilità di ingresso gratuito a determinate manifestazioni, riduzioni sull'acquisto di oggetti prodotti dal nostro Artigianato, e così via. Una adeguta propaganda di questa iniziativa — che ha destato, mi risulta, notevole interesse ed è stata discussa anche negli ambienti turistici, si di lingua italina che di lingua tedesca — potrebbe probabilmente aumentare l'afflusso dei visitatori, potrebbe soprattutto far sì che i soggiorni diventino più lunghi. Mi pare che sia proprio necessaria una « carta turistica » alla realizzazione della quale, albergatori, commercianti, produttori, contadini, enti locali, tutti gli interessati insomma, devono dare il loro contributo. Dobbiamo trovare qualcosa di nuovo; se realizzare veramente una nuova politica, che migliori quella che abbiamo finora realizzata, potremo avere una situazione in cui i provvedimenti si innestino nel senso migliore, dando il maggiore dei frutti possibili. C'è anche il tema della viabilità, e particolarmente della viabilità sulle strade statali. La Regione è stata troppo timida, finora, nei confronti dello Stato, per quanto riguarda le strade statali nella Regione. Bisogna intervenire con maggiore energia, bisogna ricordare a Roma che le strade statali che corrono nella nostra regione, non interessano soltanto noi ed il nostro turismo, ma riguardano anche l'intero traffico nazionale, per cui è indispensabile una soluzione, che non sia soltanto parziale, ma che affronti radicalmente tutto il tema.

Ultima questione, quella sollevata dall'articolo 2 della legge. Con le iniziative previste, tutte accettabili, varrebbe la pena, mi pare, di introdurre anche un'altra iniziativa, che ho dimenticato di proporre in sede di Commissione: quella dei villaggi turistici, che potrebbero costituire un notevole richiamo. Ci sono nel Trentino - Alto Adige zone dove sarebbe possibile apprestare questi villaggi turistici; ne esistono in Sicilia, ne sono stati realizzati all'estero, funzionano con piena soddisfazione e con notevoli vantaggi economici. Anche da

noi, in questo campo, si potrebbe fare parecchio ed introdurre questa iniziativa fra le opere previste a questo riguardo.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Gabrielli.

GABRIELLI (D.C.): Per esprimere alla Giunta regionale il vivissimo compiacimento mio, per aver così celermente mantenuto l'impegno che era stato assunto in sede di discussione di bilancio. Il nodo della discussione che si è svolta, è stato, mi pare, il fatto che i benefici di questa legge, dapprima previsto nel disegno originario, sono stati estesi ad una più ampia gamma di soggetti, limitando praticamente la possibilità di finanziamento, in relazione al maggior numero di beneficiari possibile. Io rimarrei fermo al testo originario proposto dalla Giunta regionale. Se si vogliono favorire anche i Comuni dove non esistano aziende del turismo, ma che abbiano interesse turistico, bisognerà formare una graduatoria, un piano delle priorità, per la assegnazione dei fondi a favore delle opere che abbiano maggiore interesse e maggiore importanza. Non è che io sia contrario a questa estensione; ma mi pare che allargando i benefici della presente legge, anche alle Pro loco, avremmo fatto un lavoro del tutto inutile, studiando ed impostando questo provvedimento che doveva essere nuovo, e che risulterebbe. allora, soltanto un doppione della legge 18, che sarebbe bastato rifinanziare, per ottenere gli scopi che con questa legge ci proponiamo. Mi pare che non sia assolutamente possibile l'inclusione anche delle Pro loco fra i titolari dei benefici di questa legge: per le Pro loco c'è già la legge 18, si potrà eventualmente pensare a rifinanziarla.

Se parliamo, come s'è parlato, di una programmazione anche per il settore turistico, allora non è possibile pensare ad una polverizzazione dei fondi: sarebbe una contraddizione in termini. Le opere previste da questa legge, che dovranno essere realizzate dalle Aziende autonome, hanno del resto, caratteristiche tali che non interessano soltanto la località od il Comune dove l'azienda sorge — e dove sorgerà l'opera — ma rivestono un interesse più vasto e contribuiscono alla qualificazione ed alla valorizzazione turistica di tutta una zona, e, quando fossero moltiplicate, diventerebbero improduttive o dannose.

Non vedo, poi, perché la Commissione abbia ritenuto di escludere fra le possibili realizzazioni su questa legge, i palazzetti per congressi. Se l'amministrazione della legge sarà affidata, discrezionalmente, agli amministratori politici, non c'è motivo alcuno di esclusione; il palazzo dei congressi, ove sia realizzato, costituisce certissimamente una attrezzatura turistica, tanto più oggi, che non è più possibile, come si faceva nel passato, ospitare i congressi in saloni d'albergo, ma essi richiedono, per le necessità dei collegamento, delle trasmissioni e così via, locali ed ambienti particolarmente attrezzati.

Fatti questi rilievi, auspico vivamente la approvazione della legge; noi daremo voto favorevole. Ringrazio la Giunta regionale per aver portato così rapidamente in aula il provvedimento, auspico che, per quanto riguarda i bisogni, indubbiamente esistenti, delle Pro loco, si proceda ad un rimpinguamento della legge 18.

PRESIDENTE: La parola al cons. Tanas.

TANAS (P.S.D.I.): Brevemente, per annunciare il voto favorevole del nostro gruppo

a questo provvedimento, che riveste una importanza notevole ed investe temi che già abbiamo affrontato in sede di discussione generale. Voglio anche sottolineare il carattere stimolativo che la legge assume in un campo di eccezionale portata per l'economia della Regione. Condivido la necessità dell'inserimento, fra le opere finanziabili, dei palazzetti dei congressi di cui si parlava all'art. 2 e che sono stati esclusi dalla Commissione. Vorrei anzi osservare che sarebbe bene che la dizione fosse modificata: « palazzetti » non ha senso, di fronte alle esigenze che oggi esistono in questo settore; si dica palazzi. Vorrei anche ricordare che di opere di questo genere è sentita, viva, la necessità in molte zone. Vorrei ricordare, a questo proposito, le iniziative che da tempo si conducono a Riva del Garda per realizzare un'opera del genere.

Un'altra osservazione: la dizione « campi di calcio », non mi pare opportuna: mi pare sarebbe assai più semplice e comprensibile la dizione « campi sportivi » in genere, oppure potremmo trovarci quando realizzassimo un campo sportivo con, insieme al terreno di gioco del calcio, anche quello per la pallacanestro, oppure le piste di atletica, che sono tradizionali, di fronte a difficoltà in sede di registrazione del provvedimento alla Corte dei Conti. Rinnovo il nostro plauso all'Assessore, che ha seguito con tanta attenzione ed impegno questa legge; ripeto che il nostro voto sarà favorevole.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Albertini.

ALBERTNI (Assessore industria e turismo - D.C.): Il dibattito è stato ampio, ed ha anche toccato temi di carattere generale, che già erano stati affrontati in sede di discussione generale del bilancio. Non ripeterò qui tutti gli argomenti sollevati, non darò risposta a tutte le indicazioni che sono emerse — indicazioni anche utili — da parte dei consiglieri, sulla politica turistica in generale. Tutte le osservazioni, tutti i suggerimenti saranno tenuti in considerazione, saranno presenti nella azione dell'Assessorato. Vorrei qui fare una considerazione preliminare a questo proposito: l'Assessorato non ha strumenti che siano adeguati ai tempi della programmazione turistica quali sono stati proposti. Abbiamo cercato di fare una indagine, sulla individuazione delle zone di interesse turistico nella regione, in relazione, anche ai problemi dell'occupazione e del possibile contributo che il turismo può dare nell'assorbimento di manodopera; il tema è certamente all'attuazione dell'Assessorato, ma abbiamo dovuto affrontarlo con personale esterno, sotto la guida del nostro consulente, prof. Mazzocchi. L'Assessorato conta, attualmente, un funzionario in tutto; tutto l'Assessorato al turismo è qui, nella persona del dott. Pedrotti; ed abbiamo di fronte temi impegnativi di politica turistica, abbiamo il controllo da esercitare sugli enti provinciali del turismo, abbiamo le direttive da impartire alle Giunte provinciali per l'applicazione delle leggi delegate, abbiamo tanti altri compiti, che impongono la necessità di maggiori attrezzature. Ripeto che il turismo ha un funzionario; ora, in verità, ne ha uno e mezzo: il che potrà essere bello come incidenza degli uffici turistici regionali nel costo generale della amministrazione, ma non contribuisce sicuramente alla maggiore efficienza della nostra azione. Abbiamo chiesto una più adeguata attrezzatura; la Giunta è stata d'accordo. Abbiamo formulato richiesta e proposte nel disegno di legge sull'ordinamento degli uffici, che giace da molti

mesi davanti alla sua Commissione, cons. Benedikter. E non abbiamo chiesto più personale per revocare deleghe ed esercire direttamente facoltà, bensì per avere una maggiore conoscenza del settore: una conoscenza alla quale non si può rinunciare, anche all'atto della concessione delle deleghe. La verità è che non siamo in grado di affrontare questi temi, se non servendoci di personale estraneo alla Amministrazione. Per ora abbiamo costituito delle equipes di lavoro con studenti universitari, che presenteranno le loro tesi di laurea su temi turistici; da queste equipes attendiamo indicazioni strumentali per l'azione futura nel settore. Io vorrei raccomandare alle Commissioni di mandare avanti queste leggi; anche perché altrimenti non è possibile che il Consiglio ci addebiti responsabilità che non abbiamo, perché non ci sono stati dati i mezzi che avevamo chiesto. Dopo un anno di attività alla testa dell'Assessorato, devo dichiarare che non è possibile, per carenza di strutture burocratiche, dare quel che dovremmo e potremmo dare. Non vogliamo giungere, in questo campo, agli eccessi di altre regioni, ma non bisogna nemmeno cadere nell'errore opposto. Anche per la sola predisposizione degli atti e degli strumenti legislativi c'è la necessità preliminare di studi, c'è il bisogno di opportune strutture burocratiche. Scusatemi questo sfogo.

La legge che stiamo discutendo era stata impostata, originariamente, per venire in aiuto a determinati centri di interesse turistico. La Commissione ha ritenuto di modificare questa impostazione, inserendo anche quei centri che abbiano una possibilità di sviluppo futuro nel campo turistico. Non abbiamo nulla in contrario. Devo anche annunciare che la legge sulla riorganizzazione delle aziende autonome di soggiorno e turismo, è ormai pronta; la apposita Commissione che avevamo istituito, ha

concluso in questi giorni i suoi lavori, rimettendo le conclusioni all'Assessore. Le esaminerò e proporrò, fra giorni, il provvedimento alle Commissioni.

Ho già informato della attività per l'individuazione delle zone di interesse turistico nella regione; per quanto riguarda gli investimenti, sono stati elevati, per iniziativa della Giunta, da 500 a 1000 milioni; per l'incremento della legge 18; spero che vi si possa provvedere con la prossima variazione di bilancio. Occorrono fondi anche per l'azione pubblicitaria della Regione e per lo studio dei motivi che muovono alla nostra volta, specialmente dall'estero, le correnti turistiche. È uno studio che promuoviamo per ricavarne materiale, che sarà poi messo a disposizione delle Province, degli Enti provinciali del turismo, come preziosi strumenti di coordinazione della politica turistica. Vero è che gli investimenti non sono commisurati all'importanza del turismo nell'economia regionale; che sono necessari ulteriori incrementi di mezzi; vero anche che è necessaria una migliore strumentazione e razionalizzazione nell'uso di questi mezzi. Non sarà moltissimo quello di cui avremo bisogno per il turismo, una cinquantina di milioni per la propaganda, qualcosa per l'incremento della legge 18 a favore delle Pro loco ed, anche, a scadenza non lontana, la possibilità di un rifinanziamento di questa stessa legge. Per ora ci pare che con questo provvedimento, e con quello a favore dell'industria alberghiera, il settore turistico possa constatare il nostro interessamento vitale alle sue sorti. Devo anche dichiarare che noi non svolgiamo alcuna politica rinunciataria; facciamo quanto possiamo e speriamo di aver fatto qualcosa. Altri temi, che son stati affacciati dal cons. Ceccon, meritano uno studio attento: non voglio improvvisare qui una risposta: analizzerò il suo intervento attentamente; studierò — anche se non posso accettare il tono polemico col quale egli ha presentato l'argomento— il tema delle aziende e, dei contributi. Si sta facendo un'indagine anche per vedere sotto questo profilo la situazione. Intanto mandiamo avanti questa legge; a studi compiuti, concor deremo con le Province le direttive per l'ulteriore sviluppo del turismo. Anche per il controllo delle pro loco è allo studio dell'Assessorato un disegno di legge.

Infatti pregherei — terremo conto dell'indicazione di Nardin sui villaggi turistici: anzi qualcosa già si sta facendo, in contatto con terzi, che ci hanno interessato al problema — di togliere dall'art. 1 l'emendamento troppo generico che provocherebbe delle difficoltà in sede di registrazione alla Corte dei conti del provvedimento, anche perché manca ogni possibilità di documentazione per stabilire i requisiti richiesti. La Giunta è d'accordo anche sul reinserimento dei palazzetti per i congressi, con la dizione « palazzi ».

Qui vorrei concludere, anche se non ho risposto a tutti, perché avremo modo di riprendere alcuni argomenti nella successiva discussione della legge per l'industria alberghiera ed in sede di esame della legge per la riorganizzazione delle aziende del turismo.

PRESIDENTE: Nessuno più chiede la parola? Allora dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione il passaggio alla discussione articolata: approvato all'unanimità.

Art. 1

A favore delle Aziende autonome di cura, soggiorno o turismo, ricadenti nel territorio di giurisdizione regionale, che intendono realizzare impianti turistico-sportivi ed ai Comuni nella regione nei quali è applicata l'imposta di soggiorno, la cui situazione economica non consente la realizzazione, con mezzi propri, degli impianti medesimi, può essere concesso un contributo rateale costante nella misura fino al 10 per cento della spesa ammessa, per la durata di anni 10.

La Giunta ha presentato un emendamento: si propone di sostituire il 1° comma dell'art. 1 con il seguente: « a favore delle Aziende autonome di cura, soggiorno o turismo e dei Comuni della regione, non sedi di Azienda, nei quali è applicata l'imposta di soggiorno, che intendano realizzare impianti turistico-sportivi, può essere concesso un contributo rateale costante nella misura fino al 10 per cento della spesa ammessa, per la durata di anni dieci ».

Chi chiede la parola sull'emendamento? Nessuno.

È posto ai voti l'emendamento della Giunta: approvato all'unanimità.

È posto ai voti l'intero art. 1: approvato all'unanimità.

Art. 2

Per impianti turistico-sportivi, ai fini e per gli scopi previsti dalla presente legge, si intendono i seguenti: campi di gioco per bambini, impianti di golf in miniatura, campi di tennis, piste di pattinaggio a rotelle, stadi del ghiaccio, piscine, piste di sci, trampolini di salto con gli sci, impianti scioviari, impianti per lo sport equestre, padiglioni per orchestre, campi per il gioco del calcio, circoli per forestieri, costruzioni da adibirsi a sede delle Aziende autonome di cura, soggiorno o turismo.

MITOLO (M.S.I.): E il gioco delle bocce!

PRESIDENTE: Il gioco delle bocce non c'è ancora.

PARIS (P.S.I.): E il pirlo anche!

PRESIDENTE: Ci sono due emendamenti, uno a firma di Segnana, Kessler, Pollini, Gabrielli: dopo le parole « circoli per forestieri » introdurre la dizione « palazzi per congressi »; l'altro a firma Tanas e Benedetti: sostituire « campi per il gioco del calcio » con « campi sportivi ».

Chi chiede la parola sul primo emendamento? Nessuno.

È posto in votazione l'emendamento: approvato a maggioranza con 3 voti contrari e 2 astenuti.

Secondo emendamento a firma Tanas e Benedetti. Chi chiede la parola?

La parola al cons. Benedikter.

(Nella definizione non dovrebbe ripetersi quanto viene spiegato poi. Qui si parla infatti di tutto ciò che rientra nella categoria degli impianti sportivi, che perciò non dovrebbe esser definito come « sportivo » perché il termine non spiega nulla.)

PRESIDENTE: La parola al cons. Paris.

PARIS (P.S.I.): Mi pare che, dopo le constatazioni dell'Assessore e dopo gli interventi di stamane, tutti eravamo d'accordo sulla insufficienza dei mezzi di questa legge, a soddisfare alcune fra le esigenze più elementari del nostro turismo. Ora, se introduciamo anche la dizione « campi sportivi », non vogliamo domandarci quale spesa queste opere comportano? D'altronde mi pare troppo facile accollare alla Regione anche questo settore, quando ci sono in campo nazionale iniziative e mezzi per finanziarle. Il campo sportivo riguarda, eventualmente, l'educazione fisica della gioventù; è quindi un compito che tocca allo Stato; non a noi. Se noi costruiamo anche due o tre campi sportivi soltanto, è evidente che il miliardo della nostra legge è già sfumato. Lo stesso ragionamento, mi pare, vale per i palazzi dei congressi. Non è che si neghi l'opportunità di realizzare anche queste infrastrutture: ma mancano le possibilità. O si fanno le cose più urgenti, come gli stadi del ghiaccio che possono dare a molte località quella stagione turistica invernale che è indispensabile alla loro economia, o si pensa a grandi costruzioni, le quali, eventualmente, non dovrebbero servire una unica località, ma costituire attrezzatura che riguardi una più ampia zona, pena la insufficienza, oltre che dei mezzi di costruzione, delle possibilità di conduzione e di gestione. È anche qui che bisogna iniziare la programmazione. Per questo voterò contro i due emendamenti.

PRESIDENTE: Ma uno è già stato votato...

PARIS (P.S.I.): Sì, ma io ho dato voto contrario, sono quindi sulla mia linea.

PRESIDENTE: La parola al cons. Tanas.

TANAS (P.S.D.I.): È certamente facile non comprendersi. Qui si dice di escludere la dizione « campi sportivi », ma non si accenna a depennare quella dei campi di calcio. Quale differenza c'è quindi? Se è inutile l'una, dovrebbe essere inutile l'altra. Poi, in tutta Italia, il campo sportivo è concepito come un terreno per il gioco del calcio, che comprende anche, quantomeno, una pista per l'atletica leggera. È vero che esiste il CONI per il finanziamento dei campi di calcio. Ma è vero anche che il CONI ha le sue federazioni: e che, di conseguenza, per via del CONI dovrebbero essere esclusi anche i campi da tennis, le piscine, e così via, per tutti gli impianti sportivi in campi nei quali esistano le federazioni nazionali. Per conto mio l'emendamento deve rimanere; rimango dell'avviso che, con questa dizione, se facessimo un campo di calcio con una pista per l'atletica, potremmo incontrare difficoltà nella registrazione dei provvedimenti. È stato detto anche che il campo sportivo riguarda da vicino l'educazione fisica dei giovani e che, quindi, tocca una competenza dello Stato. Vero anche questo; ma altrettanto vero che, ad esempio, anche le piscine - si vede quanto avviene negli Stati Uniti, in Russia, nei paesi nordici — possono costituire attrezzature per l'educazione fisica dei giovani: e allora, vogliamo escluderlo? Nelle piscine, come nei campi sportivi, si può fare della attività di educazione fisica ed anche della attività turistica.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Evidentemente, quando il discorso su queste cose fos-

se lasciato spaziare sulla vastità del settore, sarebbe difficile non considerare inadeguato lo stanziamento come fa Paris; d'altronde non si tien presente ad esempio, che l'art. 2, contiene la dizione « stadi del ghiaccio ». Non campi di pattinaggio, si badi, ma stadi del ghiaccio: il che presuppone costruzioni coperte, con impianti ed attrezzature tali che, probabilmente, la realizzazione di uno solo assorbirebbe tutti i mezzi della legge. Questa legge, del resto, è delegata alle Province; ognuna delle quali avrà a disposizione 500 milioni. S'è parlato di palazzo dei congressi: uno solo, con le dimensioni e le necessità che presenta, assorbirebbe almeno 300 milioni. Ed allora, come facciamo? Starà alla discrezionalità degli Assessori competenti rifiutare quei finanziamenti che non saranno possibili. Il nostro emendamento non ha significato alcuno, se non forse, come indicazione per il futuro della legge, quando fosse rifinanziata.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? Nessuno.

Pongo ai voti il secondo emendamento: è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 5 astensioni.

Pongo in votazione l'art. 2: è approvato a maggioranza con 1 astensione.

Art. 3

I beni e i diritti che l'Azienda autonoma della stazione di cura, di soggiorno o di turismo acquisisce per le provvidenze disposte dalla presente legge, appartengono all'Ente medesimo. Cessando questo, essi sono devoluti al Comune in cui ha sede la stazione. Qualora la stazione comprenda più Comuni, i beni e i diritti di cui sopra, nonché le eventuali passi-

vità, sono devoluti a favore del Comune in cui sono posti e non possono essere destinati ad uso diverso senza la preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale.

Il vincolo della destinazione vale altresì nei confronti dei Comuni beneficiari diretti delle provvidenze regionali di cui sopra.

Chi chiede la parola sull'art. 3? Nessuno. È posto ai voti l'art. 3: approvato alla unanimità.

Art. 4

I contributi di cui al precedente articolo possono essere concessi solo per le opere il cui inizio non risulti antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Chi chiede la parola sull'art. 4? Nessuno. È posto ai voti l'art. 4: approvato alla unanimità.

Art. 5

La concessione del contributo è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore cui è affidata la materia del turismo.

Con il provvedimento di concessione del contributo si stabiliscono i termini entro i quali le opere debbono essere iniziate ed ultimate.

Chi chiede la parola sull'art. 5? Nessuno. È posto ai voti l'art. 5: approvato a maggioranza con 1 astensione.

Art. 6

I contributi sono corrisposti in rate annuali, non oltre il 1° luglio di ogni anno, suc-

cessivamente all'accordo della regolare esecuzione dell'opera e di essi ne è consentito lo sconto.

Chi chiede la parola sull'art. 6? Nessuno. È posto ai voti l'art. 6: approvato alla unanimità.

Art. 7

Le domande per la concessione dei contributi devono essere inviate all'Assessorato regionale al quale è assegnata la materia del turismo e corredate:

- del progetto tecnico di massima e della relazione tecnica;
- del preventivo di spesa;
- del piano finanziario;
- della dichiarazione di non aver goduto di provvidenze regionali o statali per le opere per l'attuazione delle quali viene richiesto il contributo.

Chi chiede la parola sull'art. 7? Nessuno. È posto ai voti l'art. 7: approvato alla unanimità.

Art. 8

La liquidazione dei contributi viene attuata in base agli accertamenti della regolare esecuzione dell'opera, da eseguire a cura dell'Assessorato regionale al quale è assegnata la materia del turismo.

Chi chiede la parola sull'art. 8? Nessuno. È posto ai voti l'art. 8: approvato a maggioranza con 1 astensione.

Art. 9

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:

- per l'esercizio 1963 L. 20 milioni;
- per l'esercizio 1964 L. 30 milioni;
- per l'esercizio 1965 L. 50 milioni;

La somma complessiva di L. 1 miliardo occorrente per il pagamento dei contributi, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa della Regione — rubrica Turismo — come segue:

- nell'esercizio 1963 L. 20 milioni;
- nell'esercizio 1964 L. 50 milioni;
- negli esercizi dal 1965
 - al 1972 L. 100 milioni;
- nell'esercizio 1973 L. 80 milioni;
- nell'esercizio 1974 L. 50 milioni;

All'onere di lire 20 milioni previsto per l'esercizio finanziario 1963 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al cap. 54 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Gli stanziamenti previsti dalla presente legge, se eventualmente non impegnati negli esercizi in cui vennero disposti, non decadono sino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità della spesa.

Qui è stato presentato un emendamento da parte della Giunta, per l'abolizione dell'ultimo comma.

C'è poi un altro emendamento presentato dal cons. Benedikter, per sostituire la dizione « a giudizio della Giunta regionale » con « a giudizio delle Giunte provinciali ».

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo presentato dalla Giunta: approvato all'unanimità. È posto ai voti l'art. 9 così emendato: approvato a maggioranza con 1 astensione.

Art. 10

L'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 3, 5 e 8 della presente legge, è delegato alle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.

A tale fine le domande di cui al precedente articolo 7 devono essere inviate alla Giunta provinciale competente per territorio, corredate della prescritta documentazione.

È stato presentato dalla Giunta un emendamento sostitutivo dell'ultimo comma: « A tale fine il Consiglio regionale assegna annualmente a ciascuna Provincia, in sede di approvazione del bilancio, su proposta della Giunta regionale, un apposito fondo per la concessione dei contributi di cui alla presente legge. Le domande di cui al precedente art. 7 devono essere inviate alla Giunta provinciale competente per territorio, corredate della prescritta documentazione ».

Metto in votazione l'emendamento: approvato all'unanimità.

Metto in votazione l'art. 10 così emendato: approvato all'unanimità.

Art. 11

Nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, le Giunte provinciali devono attenersi alle direttive che possono essere impartite dalla Giunta regionale.

Chi chiede la parola sull'art. 11? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 11: approvato a maggioranza con 1 astensione.

Art. 12

Il Consiglio regionale, in sede di approvazione del bilancio, su proposta della Giunta, assegna annualmente a ciascuna Provincia un apposito fondo per coprire le spese occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Copia dei provvedimenti adottati deve essere inoltrata, entro dieci giorni, per conoscenza, al Presidente della Giunta regionale il quale, ove ritenga un provvedimento non conforme alle norme di cui alla presente legge, o alle direttive di cui al precedente articolo, trasmette le sue osservazioni, entro dieci giorni dal ricevimento del provvedimento stesso, all'organo di controllo di legittimità ed alla Giunta provinciale competente.

Qui c'è la proposta, da parte della Giunta, della soppressione del primo comma, già inserito nell'art. 10.

È posto ai voti l'emendamento soppressivo: approvato all'unanimità.

È posto ai voti l'art. 12 così emendato: approvato all'unanimità.

Art. 13

La Giunta regionale può sempre sostituirsi alle Giunte provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inerzia o violazione della presente legge o delle direttive regionali.

Chi chiede la parola sull'art. 13? Nessuno. È posto ai voti l'art. 13: approvato a maggioranza con 2 astensioni.

Art. 14

Contro i provvedimenti degli enti delegati è ammesso ricorso per motivi di legitti-

mità, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento medesimo all'interessato, alla Giunta regionale che decide in via definitiva.

La Giunta propone un emendamento soppressivo delle parole « all'interessato ».

Chi chiede la parola? La parola al cons. Mitolo.

MITOLO (M.S.I.): Vorrei far osservare che con questo articolo, la Giunta regionale si sostituisce agli Organi di giustizia amministrativa, il che non mi pare ammissibile. Nelle precedenti dizioni del genere, era contenuto « finché saranno istituiti in Regione gli organi di giustizia amministrativa » e poteva essere accettato: la dizione attuale costituisce, mi pare, un assurdo, in quanto la Giunta regionale non può in alcun modo sostituirsi agli organi di giustizia amministrativa.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Albertini.

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.): Si propone di modificare la dizione originale, che è poi quella usata anche in precedenza, in quanto il Governo ha ripetutamente osservato che usando quella formula, si poteva ingenerare il dubbio che alla Giunta regionale potessero essere rivolti ricorsi in via giurisdizionale. Ora è pacifico che ciò non può avvenire: si tratta di ricorsi in via gerarchica, dopo i quali, eventualmente, rimane sempre aperta la via del ricorso al Consiglio di Stato. Il ricorso previsto in questa legge rimane quindi un ricorso gerarchico improprio; il diritto al ricorso giurisdizionale rimane, in

quanto è contenuto nei principi generali di legge.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich bin der Ansicht, daß der Abgeordnete Mitolo insofern recht hat, d.h. die Bezugnahme auf den Verwaltungsgerichtshof wegfallen muß. Das haben wir jetzt verschiedene Male gelesen. Die Regierung widersetzt sich einer solchen Bezugnahme. Es bliebe also dabei, daß ein Rekurs möglich ist, und zwar nur aus Gesetzmäßigkeitsgründen, vom Landesausschuß an den Regionalausschuß. Wir haben uns ja immer dagegen gewehrt, daß es einen meritorischen Rekurs geben soll. Denn damit würde die gesamte Delegierung und Ausübung der Befugnisse praktisch zunichte gemacht. Es würde genügen, daß, wer immer sich nicht zufrieden fühlt, 200 oder 300 Lire für ein Stempelpapier ausgibt und an den Regionalausschuß rekurriert, welcher damit die Entscheidung an sich zieht, so daß damit die gesamte Delegierung sozusagen illusorisch wird. Es bleibt daher der Rekurs wegen Gesetzesverletzung übrig. Wir haben eigentlich schon den Art. 13, nach dem der Regionalausschuß jederzeit anstelle der Landesausschüsse die Entscheidung an sich ziehen kann, und zwar heißt es: « ... im Falle der Untätigkeit und im Falle der Verletzung des Gesetzes oder der regionalen Richtlinien », damit ist eigentlich die Möglichkeit schon gegeben, daß der Regionalausschuß bei Gesetzesverletzungen — die er entweder selber feststellt oder auf die er auch durch irgendeine sogenannte Anzeige aufmerksam gemacht werden kann — die Beschlußfassung an sich ziehen kann, das heißt auch einen bereits

gefaßten Beschluß zu annullieren. Daher erscheint mir der Art. 14, so wie er jetzt herauskommt, nach Wegfall der Bezugnahme auf die Verwaltungsgerichtsbarkeit, als überflüssig und nach meiner Ansicht insofern auch als verfassungsrechtlich nicht in Ordnung, weil es den Anschein erweckt, als ob der Regionalausschuß tatsächlich eine Gesetzmäßigkeitskontrolle ausüben würde und daher an Stelle der Verwaltungsgerichtsbarkeit für alle Zukunft treten würde. Ich glaube, mit dem Art. 13 hat der Regionalausschuß bereits die Macht in der Hand, um bei Gesetzesverletzungen die Entscheidung an sich zu ziehen. Diese Gesetzesverletzungen oder Verletzungen der regionalen Richtlinien kann er selber feststellen oder sie können ihm auch im Wege der Anzeige mitgeteilt werden. Ich glaube, um nicht neue verfassungsrechtliche Fragen aufzuwerfen, sollte Art. 14 gestrichen werden. Dadurch ändert sich nichts an der gegebenen, vom Verfassungsgerichtshof sanktionierten Kontrolle über die Ausübung der delegierten Befugnisse.

(Mi pare che il cons. Mitolo abbia ragione, cioè che il riferimento ai tribunali di giustizia amministrativa debba essere cancellato. Questo lo abbiamo già letto diverse volte ed anche il Governo si oppone ad un tale riferimento. Si rimarrebbe dunque alla versione che un ricorso è possibile, ed esattamente per le sole ragioni di legittimità, dalla Provincia alla Regione. Ci siamo sempre opposti all'istituzione di un ricorso di merito poiché con questo praticamente si distruggerebbe l'istituto della delega e l'esercizio delle facoltà a questo connesse. Se qualcuno non si sentisse soddisfatto, sarebbe sufficiente l'acquisto di una carta bollata da 200 o 300 lire per ricorrere alla Giunta regionale che in tal modo avocherebbe

a sè la decisione: tutta la delega risulterebbe così illusoria. Rimane dunque il ricorso per violazione alla legge: per questo avremmo già l'art. 13, in base al quale la Giunta regionale può arrogarsi in ogni momento una decisione al posto della Giunta provinciale. L'articolo dice esattamente: « in caso di persistente inerzia o di violazione della presente legge o delle direttive regionali », e con ciò esiste già la possibilità che la Giunta regionale in caso di violazione della legge — che essa può constatare direttamente o su cui può venire attirata la sua attenzione con una cosiddetta segnalazione avochi a sè una deliberazione od anche annulli una deliberazione già presa. Per questa ragione mi sembra ora che l'art. 14, dopo l'eliminazione del riferimento agli organi di giustizia amministrativa, sia del tutto superfluo ed inoltre a parer mio neanche regolare dal punto di vista della legittimità costituzionale, perché dà impressione che la Giunta regionale eserciti effettivamente un controllo di legittimità e perciò intenda sostituirsi per il futuro del tutto all'organo di giustizia amministrativa. Mi sembra che con questo art. 13 la Giunta regionale abbia già tutti i poteri per rivendicare a sè la decisione in caso di violazione della legge; questa violazione e la violazione delle direttive regionali possono essere constatate dalla Giunta stessa o possono essergli comunicate a mezzo di segnalazioni. Per non sollevare qustioni di legittimità costituzionale credo sarebbe bene eliminare l'art. 14, il che non cambierebbe nulla al controllo già esistente sanzionato dalla Corte di giustizia costituzionale sull'esercizio delle facoltà delegate.)

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Bertorelle.

BERTORELLE (Assessore enti locali -D.C.): Mi meraviglia la proposta del cons. Benedikter, che ha approvato questo testo in Commissione, che ha approvato questa modifica che noi proponiamo, ed ora viene qui a dirci: aboliamo tutto l'articolo. Mi sembra strano, perché si è sempre ammesso, è ormai pacifico e consolidato nella nostra prassi, che questo articolo esista. È inutile che dica di no, cons. Benedikter. È sempre stato pacifico che la concessione delle deleghe sia accompagnata dalla possibiltà di ricorso contro l'ente delegato all'ente delegante. Si tratta di un ricorso improprio, gerarchico, di un atto amministrativo che nulla ha a che fare col ricorso giurisdizionale. Devo invece constatare che ogni volta si parla della delega, se ne approfitta per cercare di forzare un'altra maglia, per avere qualcosa di più di quanto era stato ottenuto. La Giunta regionale non può accettare questo tentativo, che costituirebbe la revisione di un punto fondamentale, col quale è legato l'esercizio della delega nella nostra regione. L'art. 14 non ha nulla a che spartire con l'art. 13. O vogliamo forse togliere al cittadino ogni possibilità di ricorso contro le deliberazioni delle Province, vogliamo togliergli anche questo potere? Che cosa si vuole, che cosa si teme, in somma?

PRESIDENTE: La parola al consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ob der Assessor Bertorelle das Systetm anwendbar findet oder nicht, das interessiert mich selbstverständlich nicht. Ich möchte nur feststellen, daß es sich hier das erste Mal — wenn sich der Assessor Bertorelle dessen nicht bewußt ist, dann rufe ich es ihm in Erinnerung —,

also das erste Mal darum dreht, in einem Regionalgesetz den einleitenden Satz: « Solange die Verwaltungsgerichtsorgane nicht bestellt sind, gibt es diesen Rekurs an den Regionalausschuß » fallen zu lassen. Es ist dadurch eine neue Lage entstanden. Daher glaube ich, daß es der Mühe wert wäre, die sachliche Frage zu erwägen. Ob es nun im Regionalrat vorgebracht wird oder in der Kommission, das ändert nichts an der Wichtigkeit der sachlichen Frage. Das kann man nicht wegphilosophieren, indem man sagt: « Ja, bitte, darüber haben wir noch nie beraten und daher bleibt alles beim alten ». Es stimmt nicht, daß, so wie sich die Frage heute bietet, schon von eh und je eine einvernehmlich geregelte Formulierung gewesen sei; das stimmt nicht. Darum bitte ich, die Sache als solche zu behandeln und nicht zu sagen: « Ja, das System gefällt uns nicht, daher kommt es nicht in Frage ». Es wäre also das erste Mal, daß man den Verwaltungsgerichtshof auf Grund von Einwänden der Zentralregierung fallen läßt und nur mehr eine Rekursmöglichkeit vorsieht. Ich gebe zu, der Regionalausschuß ist einverstanden, daß diese Rekursmöglichkeit sich nur auf die Gesetzmäßigkeit bezieht. Darauf haben wir immer auch Wert gelegt. Denn ansonsten ist die gesamte Delegierung als solche illusorisch, nicht wahr? Aber ich gebe aus verfassungsrechtlichen Gründen zu bedenken — denn im Grunde deckt sich ja Art. 13 mit Art. 14 -, daß so reduziert wie sich heute das erste Mal dieser Artikel bietet, dies auch insofern vielleicht einen verfassungsrechtlichen Einwand bringen dürfte, als ja der Regionalausschuß nicht das berufene Organ ist, um neben der Gesetzmäßigkeitskontrolle, die er bereits auf Grund des Art. 13 hat, noch ein Rekursrecht zu besitzen, d.h. ein Entscheidungsrecht über Rekurse hinsichtlich der Gesetzmäßigkeit, die nur dem

Verwaltungsgerichtsorgan zustehen kann. Das gebe ich zu bedenken. Da dem Regionalausschuß hier nichts genommen wird hinsichtlich der Aufsicht über die Delegierung, die er bereits auf Grund der vorausgehenden Artikel hat, habe ich mir erlaubt, um diese verfassungsrechtliche Streitfrage nicht auch gegenüber der Zentralregierung aufzuwerfen, die Abschaffung des Artikels zu beantragen. Dabei bleibt im Wesen der Sache die Gesetzmäßigkeitskontrolle, wie auch die Kontrolle hinsichtlich der Untätigkeit des Landesausschusses durch den Regionalausschuß aufrecht.

(Se l'Assessore Bertorelle trova il sistema applicabile o meno, questo naturalmente non mi interessa. Vorrei soltanto constatare che è la prima volta che in una legge regionale — se l'Assessore Bertorelle non se lo ricorda glielo rammento io - si tralascia la frase introduttiva: « Fino a quando non saranno istituiti nella Regione gli organi di giustizia amministrativa, è ammesso un ricorso alla Giunta regionale ». Con ciò si è venuta a formare una situazione del tutto nuova e perciò credo che varrebbe la pena di sollevare una questione oggettiva: che essa sia sollevata in Consiglio od in commissione non toglie niente alla sua importanza. La questione non si può eliminare filosofeggiando o dicendo che non la si è mai esaminata e che perciò rimane tutto come prima. Non è vero che la questione, così come oggi si presenta, sia stata concertata da lungo tempo nella sua formulazione: per questo vorrei pregare di trattare la cosa in sè senza dire che il sistema non vi piace e che perciò non va neanche esaminato. Sarebbe dunque la prima volta che si tralascia l'accenno alla Corte di giustizia amministrativa in base ad obbiezioni del Governo centrale e si prevede soltanto una possibilità di ricorso. Ne convengo, la Giunta re-

gionale è d'accordo che tale possibilità di ricorso si riferisca soltanto alla legittimità; a ciò abbiamo sempre attribuito grande importanza, altrimenti tutto l'istituto della delega sarebbe illusorio, non è vero? Per ragioni di ordine costituzionale vi prego di considerare, dato che in fondo l'art. 13 corrisponde del tutto all'art. 14, che quest'ultimo, così come esso è stato ridotto oggi per la prima volta, dovrebbe portare forse anche ad un'obbiezione di legittimità in quanto la Giunta regionale non è lo organo qualificato per condurre, accanto al controllo di legittimità che già espleta in base all'articolo 13, anche un diritto di ricorso, cioè a deliberare su ricorsi in materia di legittimità, diritto che spetta soltanto agli organi di giustizia amministrativa. Dato che alla Giunta regionale in questo caso non viene sottratto nulla riguardo al controllo sulle deleghe, già di sua spettanza in base all'articolo precedente. mi sono permesso di proporre l'eliminazione del presente articolo per non suscitare la controversia anche nei confronti del Governo centrale. Intanto rimane come essenza della questione il controllo di legittimità da parte della Giunta regionale, come pure quello per inerzia della Giunta provinciale.)

PRESIDENTE: La parola al consigliere Mitolo.

MITOLO (M.S.I.): Se ammettiamo il principio del ricorso gerarchico, come ci è stato spiegato dall'Assessore Albertini e dall'Assessore Bertorelle, non possiamo opporvi il limite della legittimità: se si promuove un riesame della decisione, questo esame investe tutto il provvedimento. Il ricorso gerarchico è e rimane il mezzo più semplice a disposizione del cittadino per impugnare quelle decisioni

che possono avergli procurato danno; ed esso sarà utile soltanto in quanto si sa che il provvedimento contestato verrà riesaminato nella sua totalità. È proprio del ricorso gerarchico il riesame completo del provvedimento; porre il limite della legittimità, equivarrebbe a diminuire un diritto del cittadino. In quanto poi al problema di principio, quello del dire « ricorso gerarchico » è evidente che una gerarchia c'è innegabilmente. Quando la Giunta regionale delega dei poteri alle Giunte provinciali, con ciò stesso si instaura un rapporto di gerarchia; c'è perfino il controllo, lo avete ammesso anche voi della Volkspartei, non ci sarà il rapporto gerarchico! e se c'è questo rapporto di gerarchia, ne discende anche la esistenza logica del diritto del cittadino al ricorso gerarchico.

PRESIDENTE: Nessun altro chiede la parola? Nessuno.

Il cons. Benedikter propone lo stralcio, la soppressione dell'art. 14.

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.): La Giunta propone di togliere la parola « interessati » che ritiene inutile...

PRESIDENTE: Va bene, ma prima dobbiamo votare lo stralcio dell'art. 14...

MITOLO (M.S.I.): Non l'art. 14 dello Statuto, spero . . .

PRESIDENTE: Metto in votazione lo emendamento presentato dal cons. Benedikter: è respinto a maggioranza con 10 voti favorevoli ed uno astenuto. Votiamo adesso l'emendamento presentato dalla Giunta.

MITOLO (M.S.I.): Vorremmo presentare un emendamento all'emendamento della Giunta.

PRESIDENTE: L'emendamento all'emendamento, a firma Ceccon e Mitolo, propone che, invece di « è ammesso il ricorso per motivi di legittimità », sia inserito « è ammesso il ricorso gerarchico ».

Pongo ai voti questo emendamento: è respinto a maggioranza con due voti favorevoli ed uno astenuto.

Adesso pongo ai voti l'emendamento della Giunta: approvato a maggioranza con un voto contrario e 6 astenuti.

Qualcuno prende la parola per dichiarazione di voto? Nessuno.

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto). Esito della votazione: 33 votanti, 25 sì, 1 no, 7 schede bianche.

La legge è approvata (*).

Avverto i signori Consiglieri che il Consiglio regionale è riconvocato per martedì 4 giugno alle ore 10.

(Ore 14.30).

APPENDICE



« PROVVIDENZE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI TURISTICO - SPORTIVI »

Art. 1

A favore delle Aziende autonome di cura, soggiorno o turismo e dei Comuni della regione, non sedi di Azienda, nei quali è applicata l'imposta di soggiorno, che intendano realizzare impianti turistico-sportivi, può essere concesso un contributo rateale costante nella misura fino al 10 per cento della spesa ammessa, per la durata di anni dieci.

Nelle spese ammissibili a contributo può essere compresa quella per l'eventuale acquisto del terreno necessario alla realizzazione dell'impianto.

Art. 2

Per impianti turistico-sportivi, ai fini e per gli scopi previsti dalla presente legge, si intendono i seguenti: campi di gioco per bambini, impianti di golf in miniatura, campi di tennis, piste di pattinaggio a rotelle, stadi del ghiaccio, piscine, piste di sci, trampolini di salto con gli sci, impianti scioviari, impianti per lo sport equestre, padiglioni per orchestre, campi sportivi, circoli per forestieri, palazzi per congressi e costruzioni da adibirsi a sede delle Aziende autonome di cura, soggiorno o turismo.

Art. 3

I beni e i diritti che l'Azienda autonoma della stazione di cura, di soggiorno o di turismo acquisisce per le provvidenze disposte dalla presente legge, appartengono all'Ente medesimo. Cessando questo, essi sono devoluti al Comune in cui ha sede la stazione. Qualora la stazione comprenda più Comuni, i beni e i diritti di cui sopra, nonché le eventuali passività connesse, sono devoluti a favore del Comune in cui sono posti e non possono essere destinati ad uso diverso senza la preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale.

Il vincolo della destinazione vale altresì nei confronti dei Comuni beneficiari diretti delle provvidenze di cui sopra.

Art. 4

I contributi di cui al precedente articolo possono essere concessi solo per le opere il cui inizio non risulti anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

La concessione del contributo è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore cui è affidata la materia del turismo.

Con il provvedimento di concessione del contributo si stabiliscono i termini entro i quali le opere debbono essere iniziate ed ultimate.

Art. 6

I contributi sono corrisposti in rate annuali, non oltre il 1° luglio di ogni anno, successivamente all'accertamento della regolare esecuzione dell'opera e di essi ne è consentito lo sconto

Art. 7

Le domande per la concessione dei contributi devono essere inviate all'Assessorato regionale al quale è assegnata la materia del turismo, corredate:

- del progetto tecnico di massima e della relazione tecnica;
- del preventivo di spesa;
- del piano finanziario;
- della dichiarazione di non aver goduto provvidenze regionali o statali per le opere per l'attuazione delle quali viene richiesto il contributo.

Art. 8

La liquidazione dei contributi viene attuata in base agli accertamenti della regolare esecuzione dell'opera, da eseguire a cura dell'Assessorato regionale al quale è assegnata la materia del turismo.

Art. 9

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono autorizzati i seguenti limiti d'impegno:

 per l'esercizio	1963	Lire	20 milioni;
 per l'esercizio	1964	Lire	30 milioni;
 per l'esercizio	1965	Lire	50 milioni:

La somma complessiva di Lire 1 miliardo occorrente per il pagamento dei contributi, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa della Regione — rubrica turismo — come segue:

— nell'esercizio	1963	Lire	20	milioni;
— nell'esercizio	1964	Lire	50	milioni;
— negli esercizi	dal 1965 al 1972	Lire	100	milioni;
— nell'esercizio	1973	Lire	80	milioni;
— nell'esercizio	1974	Lire	50	milioni.

All'onere di Lire 20 milioni previsto per l'esercizio finanziario 1963 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al cap. 54 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Art. 10

L'esercizio delle funzioni previste dagli artt. 3, 5 e 8 della presente legge, è delegato alle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.

A tale fine il Consiglio regionale assegna annualmente a ciascuna Provincia, in sede di approvazione del bilancio, su proposta della Giunta regionale, un apposito fondo per la concessione dei contributi di cui alla presente legge. Le domande di cui al precedente art. 7 devono essere inviate alla Giunta provinciale competente per territorio, corredate dalla prescritta documentazione.

Art. 11

Nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, le Giunte provinciali devono attenersi alle direttive che possono essere impartite dalla Giunta regionale.

Art. 12

Copia dei provvedimenti adottati deve essere inoltrata, entro dieci giorni, per conoscenza, al Presidente della Giunta regionale il quale, ove ritenga un provvedimento non conforme alle norme di cui alla presente legge, o alle direttive di cui al precedente articolo, trasmette le sue osservazioni, entro dieci giorni dal ricevimento del provvedimento stesso, all'organo di controllo di legittimità ed alla Giunta provinciale competente.

Art. 13

La Giunta regionale può sempre sostituirsi alle Giunte provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inerzia o violazione della presente legge o delle direttive regionali.

Art. 14

Contro i provvedimenti degli enti delegati è ammesso ricorso per motivi di legittimità, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento medesimo, alla Giunta regionale che decide in via definitiva.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.